

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 gennaio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2006, n. 24.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2006 e a quello pluriennale per il triennio 2006/2008 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2006, n. 25.

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 (trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2006, n. 26.

Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1. Pag. 5

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2006, n. 51/R.

Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale) e dell'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio).
Pag. 5

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2006, n. 30.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 recante «Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione» così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 16 recante «Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 31.

Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti-violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate.
Pag. 11

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2006 n. 32.

Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo.
Pag. 13

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2006, n. 33.

Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2006, n. 34.

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo Pag. 18

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 10.

Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5. Pag. 22

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2006, n. 24.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2006 e a quello pluriennale per il triennio 2006/2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 28 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, ivi comprese le leggi regionali 19 dicembre 2005, n. 34 (legge finanziaria per gli anni 2006/2008), e 3 agosto 2006, n. 15 (assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006), sono modificate, per gli anni 2006 e 2007, nelle misure indicate nell'allegato A.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e di quello per il triennio 2006/2008 sono apportate le seguenti variazioni come indicate, in diminuzione, nell'allegato B e, in aumento, nell'allegato C:

a) in diminuzione:			
anno 2006	competenza	euro	5.621.101,00
	cassa	euro	2.037.794,00
anno 2007	competenza	euro	30.000,00
b) in aumento:			
anno 2006	competenza	euro	5.621.101,00
	cassa	euro	2.037.794,00
anno 2007	competenza	euro	30.000,00

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 novembre 2006

CAVERI

06R0676

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2006, n. 25.

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 (trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 51 del 12 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20

1. Il titolo della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di trasporto di merci su strada per la sicurezza della circolazione, la salvaguardia della salute e dell'ambiente ed altre disposizioni per il contenimento della produzione di inquinanti atmosferici».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale n. 20/1994 è sostituito dal seguente: «Art. 1 (*Finalità*). — 1. La Regione, in conformità alla normativa statale e comunitaria vigente in materia e nel quadro degli obiettivi definiti dalla convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ed in particolare dal relativo protocollo in materia di trasporti, assume e promuove ogni iniziativa utile a garantire che i flussi di traffico attraverso il proprio territorio si rendano compatibili con le esigenze di sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente, nonché a favorire e promuovere lo sviluppo del trasporto su ferrovia, al fine di decongestionare la rete stradale e autostradale regionale.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 2

1. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1994 è sostituita dalla seguente: «Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico lungo gli assi internazionali».

2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1994 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, presso la struttura regionale, competente in materia di ambiente, il comitato regionale di controllo dei flussi di traffico attraverso il territorio regionale, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative dirette a monitorare e ridurre gli, effetti negativi ed i rischi derivanti dai predetti flussi.».

3. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il Presidente della Regione, che lo presiede;»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di vicepresidente;»;

c) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«basò) l'assessore regionale competente in materia di trasporti;»;

d) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) due rappresentanti degli enti locali;»;

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);»;

f) la lettera i) abrogata.

4. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1994 è abrogato.

5. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta motivata di un terzo dei componenti e della riunione è redatto verbale. I membri del comitato possono designare per la partecipazione alle riunioni persona da essi delegata.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale n. 20/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Iniziativa di monitoraggio e controllo*). — 1. La Regione, anche in collaborazione con le società concessionarie dei trafori del Monte Bianco, del Gran San Bernardo delle autostrade valdostane e con l'ANAS, dispone, avvalendosi, per il supporto tecnico e scientifico, di propri enti strumentali, iniziative di monitoraggio e controllo dei flussi di traffico nel territorio regionale e dei relativi impatti sull'ambiente. Con le medesime modalità, la Regione dispone, inoltre l'effettuazione di appositi studi, rapporti e relazioni sulle caratteristiche, le peculiarità e le prospettive di sviluppo compatibile dei trasporti attraverso le Alpi.

2. La Regione provvede ad istituire, ai sensi delle leggi di settore in vigore anche in accordo con le forze dell'ordine, adeguati dispositivi di controllo nei valichi e lungo gli assi stradali di accesso o in apposite aree di regolazione.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 20/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Rilevamento di dati*). — 1. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente, assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati sui transiti, trasmessi mensilmente dalle società concessionarie dei trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo e delle autostrade valdostane, nonché la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'inquinamento atmosferico e al rumore ambientale, rilevati mediante i sistemi e le apparecchiature allo scopo dislocati sul territorio regionale.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 20/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Politiche tariffarie*). — 1. La Regione promuove presso gli enti e gli organismi competenti scelte di politica tariffaria differenziate per le autostrade valdostane e i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, volte a disincentivare l'utilizzo di mezzi obsoleti o ad alte emissioni inquinanti e a favorire i veicoli commerciali di ultima generazione, tenuto conto dell'evoluzione del sistema di classificazione comunitario denominato euro.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale n. 20/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Disposizioni per il contenimento progressivo dei flussi di traffico*). — 1. Sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili allo stato e delle informazioni derivate dalle iniziative di monitoraggio, studio e controllo disposte ai sensi dell'art. 3, il consiglio regionale definisce, ogni due anni, su proposta della giunta regionale, la media massima giornaliera di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, autorizzata al transito in entrata ed uscita attraverso il traforo del Monte Bianco e il traforo del Gran San Bernardo, in modo distinto, in quanto compatibile con le esigenze di salvaguardia della sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alle competenti autorità statali ed europee.

3. La giunta regionale definisce, in accordo con le autorità territorialmente competenti della Regione Piemonte, del dipartimento dell'Alta Savoia e del Cantone Vallese, le misure e gli interventi, anche di emergenza, necessari ad evitare il sistematico superamento della media massima giornaliera, come definita ai sensi dei commi 1 e 2.».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 8

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e partecipa ad iniziative e studi coordinati a livello transfrontaliero, transregionale ed internazionale concernenti lo sviluppo di un sistema compatibile di trasporti attraverso le Alpi, promuovendo la consultazione e la partecipazione delle associazioni e di ogni altro organismo operante nel territorio regionale per la difesa dell'ambiente.».

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/1994 è abrogato.

Art. 9.

Inserimento dell'art. 8-bis

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 20/1994, come modificato dall'art. 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Misure per il contenimento della produzione di inquinanti atmosferici*). — 1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione definisce gli strumenti normativi, finanziari ed operativi necessari per ridurre, prevenire ed evitare gli effetti nocivi di tali emissioni sul territorio, in particolare:

a) favorendo l'ammodernamento del parco dei veicoli immatricolati nel territorio regionale e dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale;

b) incentivando e potenziando l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;

c) favorendo e promuovendo lo sviluppo dei trasporti su ferrovia;

d) promuovendo la trasformazione degli impianti termici ancora ad impiego di gasolio in impianti ecocompatibili e migliorando il rendimento energetico in campo edilizio;

e) potenziando le fonti di produzione energetica rinnovabili.».

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale n. 20/1994 è abrogato.

Art. 11.

Modificazione all'art. 10

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1994, le parole:

«della comunità europea e dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea, dello Stato italiano e delle competenti autorità elvetiche».

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico è ricostituito nella composizione stabilita dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 20/1994, come modificato dall'art. 3, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, le associazioni e i comitati di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 20/1994, che intendono concorrere alla designazione dei relativi rappresentanti debbono far pervenire apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di ambiente entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 30.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. (ambiente e sviluppo sostenibile).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (fondi globali), al capitolo 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.2. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 novembre 2006.

CAVERI

06R0716

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2006, n. 26.

Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 51 del 12 dicembre 2006)

(Omissis).

06R0717

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2006, n. 51/R.

Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale) e dell'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 33 del 7 novembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2 e 66, comma 3 dello statuto;

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), e sue successive modifiche e integrazione, ed in particolare l'art. 16, comma 2 che stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinate le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente concernenti piani e programmi regionali di cui all'art. 10 della legge regionale sopra richiamata;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 28 novembre 2005, n. 16 adottata previa acquisizione dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione dei pareri, alla commissione consiliare «Affari istituzionali» ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello statuto regionale e al consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 66, comma 3, dello statuto regionale;

Preso atto del parere del comitato tecnico della programmazione e dei pareri delle competenti strutture ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Dato atto del parere favorevole del consiglio delle autonomie locali del 12 dicembre 2005;

Dato atto che la commissione consiliare competente, nella seduta del 12 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla commissione consiliare suddetta;

Dato atto della comunicazione al tavolo di concertazione generale effettuata in data 26 settembre 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 798 che approva il regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale) e dell'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio);

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata degli strumenti di programmazione regionale e le relative forme di partecipazione, in attuazione di quanto disposto:

a) dall'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), così come modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61;

b) dall'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio), relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale di competenza della Regione.

2. Il presente regolamento disciplina altresì, in attuazione delle disposizioni richiamate al comma 1, le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti di programmazione regionale e le relative forme di consultazione, secondo quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) ai piani e programmi pluriennali di cui all'art. 10 della legge regionale n. 49/1999, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per gli strumenti di pianificazione territoriale;

b) ai piani e programmi di attuazione della disciplina comunitaria e nazionale, in quanto compatibili.

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) «dirigente responsabile del piano o programma» di seguito indicato come «dirigente responsabile», il dirigente regionale cui compete, in base all'ordinamento interno, la responsabilità della predisposizione di un piano o programma e quindi del processo di valutazione integrata e di quello di valutazione ambientale ove prescritto; corrisponde alla figura del «responsabile del procedimento» di cui all'art. 16 della legge regionale n. 1/2005;

b) «modello analitico», il documento-guida per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall'art. 10 comma 1 della legge regionale n. 49/1999, che definisce il percorso logico per la formazione degli atti di programmazione regionale di durata pluriennale;

c) «proposta iniziale di piano o programma», il documento predisposto ai fini dell'informazione al consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 dello statuto, comprendente i contenuti di cui all'art. 9 comma 1 ed il rapporto di valutazione di cui all'art. 9, comma 3;

d) «proposta intermedia di piano o programma», la documentazione di completamento della proposta iniziale comprendente i contenuti previsti dall'art. 16, comma 1, il rapporto di valutazione perfezionato con i contenuti di cui all'art. 16, comma 2 ed il rapporto ambientale di cui all'art. 21 per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale;

e) «proposta finale di piano o programma», la documentazione predisposta ai fini dell'approvazione del piano o programma da parte del consiglio regionale, comprendente il rapporto di valutazione contenente gli esiti delle varie fasi del processo di valutazione integrata e del processo di partecipazione attivato ai sensi dell'art. 6, il rapporto ambientale di cui all'art. 21, nonché gli esiti delle consultazioni di cui all'art. 7 per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale;

f) «valutazione ambientale», il processo che comprende l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione ai sensi della direttiva 2001/42/CE;

g) «verifica preventiva», il procedimento preliminare attivato allo scopo di definire se un determinato piano o programma, o una modifica di un piano o programma, debba essere sottoposto a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE;

h) «rapporto di valutazione», il documento che descrive sinteticamente tutte le fasi del processo di elaborazione e valutazione del piano o programma ed evidenzia gli esiti del processo di valutazione integrata di cui all'art. 3; corrisponde al documento denominato «relazione di sintesi» dall'art. 16, comma 3 della legge regionale n. 1/2005;

i) «rapporto ambientale», la documentazione di carattere tecnico-scientifico contenente le informazioni di cui all'art. 21 ed all'allegato I della direttiva 2001/42/CE;

l) «dichiarazione di sintesi», il documento che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto delle informazioni del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali sono stati scelti i contenuti adottati nel piano o programma alla luce delle alternative possibili che sono state individuate e valutate;

m) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi;

n) «autorità competenti in materia ambientale», autorità pubbliche che, per le loro specifiche competenze ambientali, paesaggistiche o sulla salute, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma.

Art. 3.

Processo di valutazione integrata e sue fasi

1. La valutazione integrata è il processo che evidenzia, all'interno della formazione del piano o programma, le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana, con un'ottica trasversale agli effetti sulla dimensione di genere.

2. Il processo di valutazione integrata comprende, ove prevista, la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE.

3. Il processo di valutazione integrata prevede la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale alle varie fasi e la messa a disposizione delle informazioni ad esse relative.

4. Il processo di valutazione integrata si articola in due fasi:

a) valutazione relativa alla proposta iniziale del piano o programma ed al suo processo di formazione, di cui al capo II. La prima fase della valutazione si conclude con l'adozione da parte della giunta regionale della proposta iniziale di piano o programma e la sua presentazione al consiglio regionale per la definizione degli eventuali indirizzi;

b) valutazione relativa alla proposta intermedia del piano o programma, di cui al Capo III. La seconda fase della valutazione si conclude, al termine dei processi di partecipazione e consultazione, con l'adozione da parte della giunta regionale della proposta finale del piano o programma e con la sua presentazione al consiglio regionale per l'approvazione.

5. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale ai sensi dell'art. 4 la giunta regionale, nel provvedimento di adozione della proposta finale del piano o programma, esamina distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tiene conto ai fini della decisione.

Art. 4.

Ambito di applicazione della valutazione ambientale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, sono soggetti a valutazione ambientale i piani e i programmi indicati al comma 2, compresi quelli cofinanziati dall'Unione europea, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui al comma 3.

2. Sono sottoposti a valutazione ambientale, ad eccezione di quanto previsto al comma 3 lettera b) per gli strumenti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale:

a) i piani e programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:

1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale, della destinazione dei suoli;

2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale.

b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 del consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

3. Sono sottoposti a valutazione ambientale, previa verifica preventiva di cui all'art. 12 al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull'ambiente:

a) i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi e le relative modifiche;

b) i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;

c) le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2.

4. Le conclusioni adottate ai sensi del comma 3, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono messe a disposizione del pubblico e sono contenute nel rapporto di valutazione definito al termine della fase di cui al capo II.

5. Il processo di valutazione ambientale costituisce per i piani o i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione.

6. Sono esclusi dall'obbligo della valutazione ambientale, in coerenza con l'art. 3 della direttiva 2001/42/CE:

a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e di protezione civile;

b) i piani e programmi finanziari e di bilancio.

Art. 5.

Organi competenti

1. Il dirigente responsabile:

a) redige la proposta iniziale, intermedia e finale del piano o programma;

b) predisporre gli atti per l'attivazione delle forme di partecipazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), individua e attiva le forme di partecipazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 4 e, nel caso di strumenti di pianificazione territoriale, procede ai sensi dell'art. 8;

c) effettua la verifica preventiva ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, l'analisi di fattibilità di cui all'art. 10, la valutazione di coerenza esterna di cui all'art. 11, la valutazione di coerenza interna di cui all'art. 17, l'analisi di fattibilità finanziaria di cui all'art. 18 e la valutazione degli effetti attesi di cui all'art. 19;

d) imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed *ex post* di cui all'art. 20;

e) elabora il rapporto di valutazione relativo alla prima ed alla seconda fase della valutazione integrata;

f) elabora il rapporto ambientale, per i piani e programmi soggetti a valutazione ambientale;

g) provvede agli adempimenti necessari a realizzare l'informazione e la consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 7, ai fini della valutazione ambientale ove prescritta;

h) redige la dichiarazione di sintesi ai fini della valutazione ambientale ove prescritta.

2. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) svolge le funzioni di coordinamento dei processi di valutazione integrata, così come previsto dall'art. 16-*bis* della legge regionale n. 49/1999, e di valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE, in termini di supporto metodologico al dirigente responsabile e di istruttoria per la validazione delle varie fasi del processo di valutazione, ai fini delle successive decisioni del comitato tecnico della programmazione (CTP).

3. Il NURV predispose altresì gli eventuali aggiornamenti alle modalità di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4, e delle procedure, dei modelli e degli indicatori di cui all'art. 19 comma 2.

4. Il CTP verifica le coerenze e le conformità dello strumento di programmazione proposto, sulla base dell'istruttoria svolta dal NURV. Esprime inoltre parere sugli atti elaborati dal NURV ai sensi del comma 3 ai fini dell'avvio della procedura di approvazione.

Sezione II

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONI

Art. 6.

Forme di partecipazione per la valutazione integrata

1. La partecipazione alla valutazione integrata dei piani e programmi si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:

a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, nelle forme previste dai protocolli firmati dalla giunta regionale, ed eventuali altri soggetti specificamente individuati, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 49/1999;

b) l'informazione al pubblico, attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell'informazione e partecipazione.

2. L'informazione al pubblico relativa al processo di valutazione integrata deve assicurare l'accessibilità dei contenuti a tutti i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione, nell'ambito del quadro normativo esistente e nel rispetto dei protocolli firmati dalla giunta regionale; si realizza in via preferenziale attraverso gli strumenti telematici, nonché tramite gli avvisi pubblici, le pubblicazioni, gli uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.

3. Le persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le organizzazioni o gruppi, possono presentare le proprie osservazioni sui contenuti dell'atto di programmazione, entro termini congrui definiti dal dirigente responsabile in modo tale da garantire un'effettiva opportunità di esprimersi.

4. Le modalità di attivazione e svolgimento della partecipazione sono definite con deliberazione della giunta regionale.

5. Della messa a disposizione degli atti viene data notizia tramite avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

6. Nell'iter decisionale sono inseriti e valutati gli esiti della partecipazione.

Art. 7.

Consultazioni per la valutazione ambientale

1. Il processo specifico di consultazione previsto dalla direttiva 2001/42/CE è finalizzato all'acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico ed è svolto in modo coordinato con le forme di partecipazione per la valutazione integrata previste dall'art. 6. Nel rapporto di valutazione sono indicate le autorità competenti in materia ambientale, le modalità e gli strumenti di partecipazione, compresi i luoghi, virtuali e fisici, dove l'informazione è disponibile ed accessibile.

2. Ai fini del presente articolo sono autorità competenti in materia ambientale le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco e le soprintendenze ai beni ambientali ed archeologici il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione. Il dirigente responsabile individua caso per caso le ulteriori autorità da consultare, in funzione delle relative competenze amministrative.

3. Per lo svolgimento delle consultazioni sono messi a disposizione:

- a) la proposta intermedia di piano o programma;
- b) il rapporto di valutazione;
- c) il rapporto ambientale.

4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati per via telematica a tutte le autorità competenti in materia ambientale.

5. Nel caso di piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale, nella fase di avvio del processo di partecipazione di cui all'art. 15, le autorità competenti in materia ambientale sono consultate ai fini della determinazione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio. Le autorità competenti in materia ambientale sono sentite anche nell'ambito della verifica preventiva per la valutazione ambientale di cui all'art. 12.

Art. 8.

Strumenti di pianificazione territoriale

1. Il piano regionale di indirizzo territoriale e gli atti regionali di governo del territorio osservano anche le disposizioni del decreto del Presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 39/R (regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio». Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni). Il rapporto consuntivo del garante della comunicazione è allegato agli atti unitamente al rapporto di valutazione.

Capo II

VALUTAZIONE: PRIMA FASE

Sezione I

VALUTAZIONE INTEGRATA DELLA PROPOSTA INIZIALE DEL PIANO O PROGRAMMA E DEL RELATIVO PROCESSO DI FORMAZIONE

Art. 9.

Contenuto della proposta iniziale del piano o programma e della prima fase della valutazione

1. La proposta iniziale del piano o programma è elaborata sulla base del modello analitico con i seguenti contenuti:

- a) motivazione della scelta di realizzare il piano o programma e riferimenti normativi;
- b) quadro analitico, comprendente: base di conoscenza disponibile; principali scenari di riferimento, relativamente alle grandezze o variabili endogene ed esogene rispetto al sistema toscano; sintesi dei risultati e delle valutazioni degli esiti dell'eventuale ciclo di programmazione precedente;
- c) principali obiettivi generali, per le grandezze o variabili endogene.

2. La prima fase della valutazione ha ad oggetto:

- a) l'analisi di fattibilità dell'atto, di cui all'art. 10;
- b) la coerenza esterna, di cui all'art. 11;

c) la verifica preventiva di cui all'art. 12;
d) l'individuazione delle specifiche forme di partecipazione, ai sensi dell'art. 6.

3. Gli esiti di cui al comma 2 sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta iniziale del piano o programma.

Art. 10.

Analisi di fattibilità

1. L'analisi di fattibilità comprende la definizione:

- a) del percorso progettuale del piano o programma, di cui evidenzia la sequenza logica e funzionale delle fasi di elaborazione;
- b) dei tempi necessari per lo svolgimento delle fasi di predisposizione del piano o programma;
- c) delle risorse ritenute necessarie per l'elaborazione e la valutazione del piano o programma;
- d) delle risorse stimate per l'attuazione del piano o programma, ulteriormente specificate ai sensi dell'art. 18, con indicazione di quelle disponibili e quelle da attivare.

Art. 11.

Valutazione di coerenza esterna

1. La valutazione di coerenza esterna di un piano o programma concerne l'analisi della coerenza fra:

- a) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale, quali il programma regionale di sviluppo ed il piano regionale di indirizzo territoriale, limitatamente alla strategia di sviluppo territoriale definita ai sensi dell'art. 48, commi 3 e 4 della legge regionale n. 1/2005; tale analisi viene denominata di coerenza esterna verticale;
- b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli altri atti di programmazione settoriale; tale analisi viene denominata di coerenza esterna orizzontale.

2. Per gli atti regionali di governo del territorio la valutazione di coerenza esterna comporta preliminarmente la valutazione di conformità degli atti stessi alle disposizioni dello statuto del territorio contenute nel piano regionale di indirizzo territoriale.

Art. 12.

Verifica preventiva per la valutazione ambientale

1. I piani e programmi e le modifiche di cui all'art. 4 comma 3 sono sottoposti a verifica preventiva al fine di accertare se ricorrono i presupposti per l'esecuzione della valutazione ambientale.

2. Il dirigente responsabile, sentite le autorità competenti in materia ambientale, effettua la verifica preventiva sulla base dei criteri contenuti nell'allegato 2 della direttiva 2001/42/CE; il NURV, preso atto della verifica effettuata, esegue l'istruttoria.

3. L'eventuale esclusione dalla valutazione ambientale è sottoposta al parere del CTP e deliberata dalla giunta regionale al termine della prima fase della valutazione di cui all'art. 14.

4. La descrizione della procedura seguita e l'esito finale sono inseriti nel rapporto di valutazione.

Sezione II

PROCEDIMENTO

Art. 13.

Proposta iniziale del piano o programma primo esame e validazione del NURV

1. L'esame da parte del NURV ha come oggetto i contenuti della proposta iniziale del piano o programma; l'esame è effettuato sulla base del rapporto di valutazione presentato dal dirigente responsabile al termine della prima fase della valutazione.

2. Il NURV effettua la verifica e validazione del processo valutativo relativo alla proposta iniziale del piano o programma e del relativo percorso di progettazione ai fini del successivo esame del CTP.

Art. 14.

Primo parere del CTP, adozione della giunta regionale ed informazione al consiglio regionale

1. Il CTP svolge un esame sulla proposta iniziale del piano o programma, sulla base dell'istruttoria del NURV.

2. Il CTP verifica la coerenza del documento, la conformità con il quadro normativo e il modello di programmazione esistente ed il grado di integrazione intersettoriale del piano o programma.

3. Il CTP esprime un parere sul documento, ai fini dell'esame da parte della giunta regionale, richiedendo eventuali modifiche ed integrazioni al testo.

4. La giunta regionale dispone l'inoltro dell'atto al consiglio regionale per l'emanazione di eventuali indirizzi ai sensi dell'art. 48 dello statuto.

Art. 15.

Avvio della prima fase del processo di partecipazione

1. La prima fase del processo di partecipazione è attivata a seguito dell'informazione al consiglio regionale, sulla base:

- a) della proposta iniziale di piano o programma;
- b) del rapporto di valutazione definito al termine della prima fase di valutazione, comprensiva della valutazione eseguita ai fini della procedura di verifica preventiva;
- c) degli eventuali indirizzi formulati dal consiglio regionale.

2. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale, è inoltre avviata la fase di consultazione di cui all'art. 7, comma 5.

Capo III

VALUTAZIONE: SECONDA FASE

Sezione I

VALUTAZIONE INTEGRATA DELLA PROPOSTA INTERMEDIA DI PIANO O PROGRAMMA

Art. 16.

Contenuto della proposta intermedia di piano o programma e della seconda fase della valutazione

1. La proposta intermedia del piano o programma è elaborata sulla base degli eventuali indirizzi del consiglio regionale e tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso dei processi di partecipazione e consultazione. In coerenza con il modello analitico, la proposta iniziale di piano o programma è integrata e completata con i seguenti ulteriori contenuti:

- a) obiettivi specifici ed eventuali alternative di piano;
- b) azioni e strumenti di attuazione.

2. La seconda fase della valutazione, ha ad oggetto:

- a) la coerenza interna di cui all'art. 17;
- b) la fattibilità finanziaria di cui all'art. 18;
- c) gli effetti attesi di cui all'art. 19;
- d) la definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed *ex post* di cui all'art. 20.

3. Gli esiti della valutazione di cui al comma 2 sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta intermedia del piano o programma.

4. Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale è inoltre predisposto il rapporto ambientale di cui all'art. 21.

Art. 17.

Valutazione di coerenza interna

1. La valutazione di coerenza interna concerne l'analisi della coerenza fra:

- a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali alternative del piano o programma; tale analisi viene denominata di coerenza interna verticale;
- b) obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma; tale analisi viene denominata di coerenza interna orizzontale.

Art. 18.

Analisi di fattibilità finanziaria

1. L'analisi di fattibilità finanziaria concerne l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, sia di fonte regionale che derivanti da altra fonte, e dei costi da sostenere per l'attuazione delle azioni e degli interventi individuati dal piano o programma, sia di natura corrente che di investimento.

2. L'analisi di fattibilità finanziaria è riesaminata tenendo conto degli esiti della valutazione degli effetti attesi di cui all'art. 19, oltre che dei pareri e dei contributi derivanti dalla partecipazione, per evidenziare eventuali scostamenti dalle previsioni delle disponibilità finanziarie e dei costi del piano o programma.

Art. 19.

Valutazione degli effetti attesi

1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione del piano o programma, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana. La valutazione degli effetti attesi comprende considerazioni relative alle differenze di genere nell'ambito di tutte le dimensioni di analisi. Ai fini operativi gli effetti prodotti sulle differenze di genere sono esplicitamente inseriti all'interno della dimensione sociale.

2. La valutazione degli effetti è realizzata sulla base di procedure, modelli e indicatori definiti con apposita deliberazione della giunta regionale.

Art. 20.

Definizione del sistema di monitoraggio e valutazione itinere ed ex post

1. Il monitoraggio è l'esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita ed è finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di realizzazione delle azioni programmate.

2. La valutazione in itinere e la valutazione *ex post* rappresentano fasi di verifica e di giudizio sui risultati e sugli impatti prodotti dal piano o programma, nonché sulla capacità di quest'ultimo di conseguire gli obiettivi prefissati.

3. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed *ex post* si realizza attraverso:

- a) l'individuazione, in coerenza con gli obiettivi del piano o programma, di una serie di indicatori finalizzati a presidiare le diverse dimensioni, fasi e componenti dell'atto;
- b) la costruzione dei relativi flussi informativi;
- c) la predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio e valutazione, tra cui i documenti previsti all'art. 10-bis, comma 3 della legge regionale n. 49/1999.

4. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed *ex post* misura la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi, evidenzia le soluzioni di maggiore efficacia e registra l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, consentendo di attivare le necessarie azioni correttive.

5. I soggetti coinvolti nel processo di formazione del piano o programma sono informati degli esiti del processo di monitoraggio e di valutazione in itinere ed *ex post*, con modalità e strumenti individuati ai sensi della sezione II del capo I.

Art. 21.

Rapporto ambientale

1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale viene predisposto, durante la seconda fase di valutazione del piano o programma e prima dell'avvio delle consultazioni di cui all'art. 7, il rapporto ambientale.

2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma stesso.

3. Il rapporto ambientale è redatto sulla base delle informazioni previste nell'allegato I della direttiva 2001/42/CE nei limiti in cui possono essere richieste, tenuto conto del livello di conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma; per evitare duplicazioni nelle attività, si tiene conto dei dati informativi acquisiti nel corso del processo di valutazione integrata.

4. Le autorità competenti in materia ambientale sono consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

Sezione II

PROCEDIMENTO

Art. 22.

Proposta intermedia di piano o programma secondo esame e validazione del NURV

1. Il NURV effettua la verifica e validazione del processo valutativo relativo alla proposta intermedia di piano o programma ai fini del successivo esame del CTP. L'esame è effettuato sulla base del rapporto di valutazione e, ove previsto, del rapporto ambientale.

2. La verifica e validazione del NURV ha come oggetto la proposta intermedia di piano o programma e le seguenti fasi del processo di valutazione integrata: valutazione di coerenza interna, analisi di fattibilità finanziaria, valutazione degli effetti attesi, forme di partecipazione attivate e definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed *ex post*.

Art. 23.

Secondo parere del CTP ed adozione della giunta regionale

1. Il CTP esamina la proposta intermedia di piano o programma sulla base dell'istruttoria del NURV.

2. Il CTP verifica la coerenza complessiva del documento, il fabbisogno e le compatibilità finanziarie, il grado di integrazione inter-settoriale e la valutazione integrata degli effetti attesi dal piano o programma.

3. Il CTP esprime un parere sul documento, e può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni al testo ai fini della presentazione alla giunta regionale.

4. La giunta regionale esamina ed adotta la proposta intermedia di piano o programma.

Art. 24.

Avvio della seconda fase del processo di partecipazione

1. I processi di partecipazione e consultazione di cui alla sezione II del capo I sono nuovamente attivati e si svolgono sulla proposta intermedia adottata dalla giunta regionale.

*Sezione III**Approvazione del piano o programma*

Art. 25.

Proposta finale del piano o programma

1. La proposta finale di piano o programma è predisposta al termine dei processi di partecipazione e consultazione, unitamente alla proposta della dichiarazione di sintesi nei casi in cui si effettua la valutazione ambientale.

2. La proposta finale di piano o programma, unitamente al rapporto di valutazione e, ove previsti, al rapporto ambientale ed alla dichiarazione di sintesi, sono sottoposti all'esame della giunta regionale che ne dispone l'invio al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 26.

Informazione circa la decisione

1. A seguito dell'approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale sono posti a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana i seguenti documenti:

- a) il provvedimento di approvazione;
- b) il piano o programma approvato unitamente al rapporto di valutazione;
- c) il rapporto ambientale e la dichiarazione di sintesi per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale.

2. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale, i documenti di cui al comma 1 sono trasmessi per via telematica a tutte le autorità competenti in materia ambientale ed alle regioni che hanno partecipato alle consultazioni.

Capo IV

VALUTAZIONE: FASE UNICA

Art. 27.

Processo semplificato

1. Il processo di valutazione integrata dei piani e programmi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 49/1999 non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2001/42/CE può essere effettuato in forma semplificata.

2. Il processo semplificato di valutazione è applicabile sulla base del principio di adeguatezza e proporzionalità rispetto ai contenuti del piano o programma; i piani e programmi da sottoporre a processo semplificato sono individuati con deliberazione della giunta regionale, sulla base dell'istruttoria del NURV e del parere del CTP.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, conclusa la fase dell'informazione al consiglio regionale ai sensi dell'art. 14, si procede direttamente alla elaborazione della proposta finale di piano o programma, tenendo conto degli eventuali indirizzi consiliari e delle osservazioni emerse durante il processo di partecipazione avviato ai sensi dell'art. 15; il processo di partecipazione si svolge in un'unica fase.

4. Il NURV effettua la verifica e la validazione della proposta finale di piano o programma e del processo valutativo, sulla base del rapporto di valutazione predisposto ai sensi dell'art. 16, comma 2.

5. Il CTP esamina la proposta finale del piano o programma, sulla base dell'istruttoria del NURV, ed esprime un parere sul documento richiedendo eventuali integrazioni al testo, ai fini della presentazione della proposta finale alla giunta regionale.

6. La proposta finale di piano o programma è adottata dalla giunta regionale e trasmessa al consiglio regionale per l'approvazione unitamente al rapporto di valutazione.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28.

Disposizioni di prima applicazione

1. Le deliberazioni previste dall'art. 6 comma 4, dall'art. 19 comma 2 nonché dall'art. 10 comma 1 della legge regionale n. 49/1999 sono approvate dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la giunta regionale individua i piani e programmi che possono essere sottoposti al processo semplificato, ai sensi dell'art. 27.

Art. 29.

Procedimenti in itinere

1. Le procedure di valutazione integrata e di valutazione ambientale disciplinate dal presente regolamento non si applicano agli strumenti di programmazione per i quali, alla data della sua entrata in vigore, sia stata adottata dalla giunta regionale l'informazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 2 novembre 2006

MARTINI

06R0657

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2006, n. 30.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 recante «Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione» così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 16 recante «Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 60 del 27 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 18/2001 così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 16/2006

1. I commi 7, 8 e 9 dell'art. 7 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18, recante «Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione» così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 16 recante «Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica» sono abrogati.

Art. 2.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 ottobre 2006

DEL TURCO

06R0605

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 31.

Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti-violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 62 dell'8 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Regione Abruzzo, in attuazione della dichiarazione e del programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce il principio in virtù del quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'invulnerabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, con i propri figli, al sostegno al fine di ripristinare la propria invulnerabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 2001, n. 154, «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», e nella legge 8 novembre 2000, n. 328, «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», promuove, coordina e stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, attraverso azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti.

2. La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, promuove e sostiene l'attività, nel territorio regionale, di centri anti-violenza e case di accoglienza, in grado di rispondere alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.

3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, cittadine italiane, straniere o apolide, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 328/2000.

4. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi prioritari, la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la prevenzione e la solidarietà alle vittime di tale violenza.

5. La Regione riconosce il carattere decisivo dell'attività svolta dai centri anti-violenza operanti nel territorio regionale, sia per le attività di aiuto alle donne vittime di violenza ed ai loro figli attraverso l'accoglienza ed il sostegno alla costruzione di nuovi progetti di vita con l'utilizzo di personale qualificato professionalmente ed adeguatamente specializzato sul tema della violenza di genere, sia per la realizzazione di progetti di rete quale azione integrata contro la violenza alle donne. La Regione valorizza le esperienze pilota e garantisce la promozione di nuovi centri o case rifugio e il supporto alle attività delle reti locali.

Art. 3.

Progetti anti-violenza

1. La Regione, per le finalità della presente legge finanzia progetti anti-violenza presentati:

a) da enti locali singoli o associati;

b) da associazioni femminili operanti nella Regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;

c) da enti locali, singoli o associati, in convenzione con associazioni femminili operanti nella Regione e con tutti gli organismi indicati nella legge n. 328/2000 art. 1 comma 5, ferme restando le competenze specifiche.

2. I progetti prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei «centri anti-violenza» e delle «case di accoglienza» di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla direzione regionale competente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. L'istruttoria dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3, secondo le procedure determinate dalla direzione regionale competente, è conclusa, salvo l'eventuale interruzione dei termini in conseguenza della richiesta di necessarie integrazioni, entro sessanta giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Art. 5.

Criteri per la concessione dei contributi

1. La Regione Abruzzo destina quota parte dello stanziamento previsto dalla presente legge, nella misura fissa del 60%, al finanziamento dei centri pilota anti-violenza operanti nel territorio regionale, come individuati ai sensi del comma 5 dell'art. 2. Nei predetti casi, non vige l'obbligo di compartecipazione di cui alla lettera b), comma 5.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.

3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono demandati alla direzione regionale competente.

4. La giunta regionale, per la concessione dei contributi diretti a finanziare progetti che prevedono l'attivazione e la gestione delle strutture di cui agli articoli 6 e 7, tiene conto prioritariamente dei seguenti requisiti:

a) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;

b) numero delle operatrici, con livello di professionalità adeguato alle funzioni di

pertinenza, che svolgono la propria attività presso le strutture, in relazione al bacino d'utenza;

c) grado di ricettività e livello di ospitalità, in relazione al bacino d'utenza, delle strutture di cui all'art. 7.

5. Gli enti locali, nel proporre i progetti, devono comunque garantire:

a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio di riferimento, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;

b) adeguata partecipazione, pari ad almeno il 40%, alle spese di gestione delle strutture di cui agli articoli 6 e 7, ai fini della funzionalità operativa delle stesse strutture.

e) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.

Art. 6.

Centri antiviolenza

1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:

a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili

b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;

e) colloqui informativi di carattere legale;

d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, la fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.

2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata l'autonomia e libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.

3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.

4. Il centro può essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che ha le caratteristiche individuate dalla presente legge.

5. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.

Art. 7.

Casa di accoglienza

1. Le case di accoglienza, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione. Le finalità sono:

a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;

b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'invulnerabilità del proprio corpo;

c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

2. L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'art. 6, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.

3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.

4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, e ferme restando le prerogative dei centri antiviolenza, sono presenti esperte e volontarie che svolgono le seguenti attività:

a) consulenza legale;

b) consulenza psicologica;

e) orientamento al lavoro.

Art. 8.

Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza

1. Alle strutture di cui agli articoli 6 e 7 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2 della L. 328/2000, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza adottano ogni misura idonea a garantire l'anonimato della donna e di eventuali figli minori, salvo diversa decisione della donna stessa.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7, svolgono altresì le seguenti attività:

a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;

b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;

e) progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali;

d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;

e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.

4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.

5. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono retti, per quanto concerne la gratuità del servizio, dal regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale.

Art. 9.

Gratuità

1. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono in ogni caso rese a titolo gratuito.

2. La permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, è consentita gratuitamente sino a un massimo di novanta giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità. Decorso tale termine, la permanenza è parzialmente a carico delle singole ospiti, per i tempi e gli importi definiti nel regolamento di cui all'art. 8.

Art. 10.

Assistenza garantita

1. La Regione, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta norme affinché, per il tramite degli enti locali, sia garantita assistenza finanziaria alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovano nell'oggettiva impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.

Art. 11.

Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle normative comunitarie e statali sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 12.

Clausola valutativa

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

2. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:

a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:

1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;

2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego;

3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento;

4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 3 dell'art. 8.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2006 in € 200.000 (duecentomila) si provvede mediante istituzione del capitolo di spesa 71666 - U.P.B. 13.01.003 denominato «Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate».

2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2006, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

U.P.B. 13.03.003 - Cap. 71666: «Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate»;

in aumento 200.000,00 (duecentomila);

U.P.B. 02.01.003 - Cap. 11827: «Riversamento allo Stato maggiori introiti Irap 2001»

in diminuzione E 200.000,00 (duecentomila).

3. Per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione sul pertinente capitolo di spesa dello stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla Direzione regionale competente entro il 30 novembre 2006.»

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 ottobre 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

06R0645

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2006 n. 32.

Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 66 del 22 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo nelle more di approvazione delle normative organiche in materia di interventi a favore dei piccoli comuni, di sviluppo della montagna e di riordino delle comunità Montane, della Sicurezza, di conferimento delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adotta con la presente legge, le misure indifferibili ai fini della realizzazione delle politiche di sviluppo delle autonomie locali.

Art. 2.

Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali

1. La Regione, al fine di procedere nella promozione e nello sviluppo delle autonomie locali, nella attuazione delle riforme istituzionali e nel conferimento delle funzioni amministrative agli Enti locali e autonomie funzionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, assicura alla direzione competente le risorse necessarie per la realizzazione di studi, ricerche e attività connesse alla divulgazione delle conoscenze ed altre azioni finalizzate alla crescita del sistema delle autonomie locali.

2. Agli oneri valutati, per l'anno 2006, in € 150.000,00 si provvede mediante lo stanziamento sul Cap. 121301 di nuova istituzione U.P.B. 14.01.002 denominato: «Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali» la cui copertura finanziaria è assicurata mediante contemporanea diminuzione di pari importo sul Cap. 11465 UPB 02.01.005 denominato: «Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali».

Art. 3.

Istituzione del Fondo di solidarietà per i piccoli comuni

1. La Regione può intervenire a favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento, mediante l'istituzione di un fondo di solidarietà teso a fronteggiare oneri imprevisti e urgenti derivanti da situazioni imprevedibili diverse da quelle di protezione civile, già disciplinate da altre leggi regionali, che non possono essere fronteggiate con le risorse del bilancio comunale.

2. La giunta regionale, d'intesa con ANCI - UNCEM e LEGAUTONOMIE, con apposita delibera determina le modalità di accesso al fondo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'anno 2006 al Gap. 121542 U.P.B. 14.01.005 ridenominato: «Fondo di solidarietà per i piccoli comuni» confluiscono le risorse del Cap. 11540 pari ad € 75.000,00.

Art. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 recante: Norme in materia di riordino territoriale dei comuni Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi comuni, unioni e fusioni.

1. Dopo il comma 8 dell'art. 9 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. In deroga al comma 1, le Unioni di comuni che all'entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato dei contributi erariali ai sensi del decreto ministeriale 1° settembre 2000, n. 318, conservano l'erogazione del contributo stesso, anche se non raggiungono la soglia minima di popolazione di almeno 5000 abitanti.

8-ter. La giunta regionale d'intesa con la seconda commissione consiliare provvede a definire criteri e modalità per la ripartizione dei contributi, a sostegno dell'associazionismo, fra le unioni di comuni concertandoli con le associazioni regionali delle autonomie locali».

Art. 5.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2 sono sostituite dalle seguenti:

a) sostiene finanziariamente la realizzazione dei progetti predisposti da comuni singoli o associati, Unioni di comuni e Province;

c) realizza attività di sicurezza, documentazione, comunicazione, informazione, nonché intese ed accordi di collaborazione con gli Organi dello Stato e con enti pubblici nazionali e locali per favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni della criminalità».

Art. 6.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. L'art. 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Progetti per la sicurezza*). — 1. I progetti, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, a prevenire episodi criminosi e ad accrescere la cultura della legalità nell'ambito del risanamento di zone ad alto tasso di criminalità, devono riguardare:

a) istituzioni di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;

b) potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico-strumentale, servizi informativi e telematici);

c) allestimento o rinnovamento delle sale operative e/o impianto satellitare a tutela degli operatori;

d) attivazione dell'istituto del vigile di quartiere;

e) difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie;

f) assistenza alle vittime di reati;

g) gestione associata e coordinata dei servizi di Polizia Locale;

h) dispersione scolastica ed educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità;

i) prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili.

2. Hanno priorità i progetti presentati dai comuni associati e dalle Unioni di comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano di recupero sociale o dove è maggiormente presente l'influenza della grande criminalità organizzata;»

Art. 7.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. L'art. 4 della legge regionale 12 novembre 2004 n. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Assegnazione dei contributi*). — 1. Le domande per la concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti di cui agli articoli 2 e 3, tenendo conto della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta, possono essere presentate da:

a) comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva di almeno 8000 abitanti;

b) comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva al di sotto di 8000 abitanti, nel solo caso in cui in almeno uno di essi si siano verificate, nell'ultimo anno, gravi emergenze di criminalità diffusa;

c) Unioni di comuni montani e non montani e Province.

2. La giunta regionale, annualmente, approva, con proprio atto deliberativo, gli ambiti di intervento, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti, tenuto conto del parere obbligatorio, ma non vincolante, espresso dal Forum regionale per la Sicurezza urbana, istituito dall'art. 10, comma 1.

3. Il finanziamento regionale è concesso esclusivamente per spese di progettazione e di esecuzione con l'esclusione delle spese di personale.

4. La direzione riforme istituzionali - enti locali - controlli effettua l'istruttoria dei progetti presentati, verificando la loro conformità agli articoli 3 e 4 della presente legge, per la loro ammissibilità.

5. Il comitato Scientifico regionale, istituito dall'art. 6, esamina i progetti pervenuti ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera b).

6. La giunta regionale, con proprio atto deliberativo, approva la graduatoria definitiva per il finanziamento dei progetti.

7. Il contributo regionale viene erogato, con determina dirigenziale del servizio sicurezza del territorio - legalità, per il 50% a seguito della comunicazione da parte dell'ente locale all'avvio del progetto e, per il restante 50%, previa verifica contabile delle spese sostenute e documentate da una relazione del dirigente responsabile dell'ente locale attestante il regolare perseguimento degli obiettivi programmati e la loro compatibilità finanziaria con il progetto approvato.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. Al comma 2 dell'art. 6 sono soppresse le parole «è organo consultivo della giunta regionale ed».

2. Il comma 5 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«5. Con atto organizzativo la Giunta comunale stabilisce d'intesa con la seconda Commissione consiliare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, i requisiti dei componenti, i criteri, le modalità di nomina e i casi di revoca degli stessi».

Art. 9.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. L'art. 7 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Funzioni del Comitato Scientifico Regionale*). — 1. Il Comitato, di cui all'art. 6, svolge le seguenti funzioni:

a) supporto tecnico-scientifico al Forum regionale per la sicurezza urbana, di cui all'art. 10, con riferimento alle attività di competenza del Forum, avvalendosi, a tal fine, dell'osservatorio regionale di Polizia Locale di cui alla legge regionale 2 agosto 1997, n. 83;

b) esamina i progetti, ammessi a seguito di istruttoria di cui all'art. 4, in merito alla conformità degli stessi a quanto disposto dalla deliberazione di cui all'art. 4, comma 2; formula una graduatoria degli stessi esprimendo un parere, obbligatorio, ma non vincolante, alla giunta regionale, in merito al finanziamento dei progetti esaminati;

c) promuove, avvalendosi dell'osservatorio regionale di Polizia locale, di cui all'art. 24 della legge regionale 2 agosto 1997, n. 83, attività di studio e ricerca documentaria sui temi della devianza, della dispersione scolastica, della criminalità, della droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale;

d) analizza problematiche specifiche sulla sicurezza attraverso l'esame dei dati e del monitoraggio dei fenomeni criminosi, elaborati e prodotti dall'Osservatorio regionale della Polizia Locale».

Art. 10.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. L'art. 9 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Celebrazione della Giornata regionale per la legalità*). — 1. La Regione Abruzzo promuove la celebrazione annuale della "Giornata regionale per la legalità" al fine di sostenere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio abruzzese.

La Regione Abruzzo, in occasione della celebrazione della "Giornata regionale per la legalità" organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità.

2. La giunta regionale individua la data più appropriata per la celebrazione della "Giornata regionale per la legalità", stabilisce le modalità attuative per la sua organizzazione, indicando la quota parte dello stanziamento, di cui al comma 5 del presente articolo, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, del Forum regionale per la Sicurezza urbana, di cui all'art. 10 comma 3, lettera b).

3. Il programma delle iniziative è curato dalla direzione riforme istituzionali - enti locali - controlli che, in fase di predisposizione dello stesso può avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel campo dell'educazione alla legalità.

4. All'onere derivante dai commi che precedono si provvede con quota parte dello stanziamento, annualmente determinato con legge di bilancio, iscritto nell'ambito della U.P.B. 14.02.001 - capitolo 122340, denominato: interventi per la sicurezza dei cittadini».

Art. 11.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

1. L'art. 10 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 - (Istituzione del Forum regionale per la sicurezza urbana). — 1. È istituito il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, costituito con decreto del Presidente della giunta regionale e formato:

- a) dal componente della giunta regionale, con delega alle autonomie locali, con funzioni di Presidente;
- b) da tre consiglieri regionali;
- c) dai quattro Presidenti delle province d'Abruzzo;
- d) dai sindaci delle città capoluogo;
- e) da un rappresentante dell'ANCI, da uno della Legautonomie e da uno dell'UNCCEM.

2. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana rappresenta la sede della concertazione tra Regione Abruzzo e Enti locali in materia di politiche sulla Sicurezza.

3. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, avvalendosi del Comitato Scientifico regionale, istituito dall'art. 6, svolge le seguenti funzioni:

- a) è organo consultivo della giunta regionale in materia di sicurezza del territorio;
- b) a tal fine attiva la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali e gli organi di Stato operanti nel settore della Sicurezza del Territorio per un completo esame dei fenomeni di illegalità e di devianza sociale;
- c) esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, alla giunta regionale in merito ad ambiti d'intervento, criteri e modalità di finanziamento dei progetti secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, ed in merito alle modalità di attuazione della «Giornata regionale per la legalità», di cui all'art. 9.»

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9

1. Il comma 4-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2000 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Avvocatura regionale, presso le direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con il profilo professionale di funzionario «esperti avvocati» che espletano tutte le attività dell'Avvocatura regionale di cui al comma 4, pertinenti alle direzioni di appartenenza. Gli esperti avvocati espletano inoltre le funzioni amministrative di particolare complessità di competenza delle direzioni e dei servizi della stessa, a cui sono assegnati».

Art. 13.

Interpretazione autentica dei commi 2 e 3 dell'art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005)

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 laddove si prevede la redazione di un piano di ricerca questo deve autenticamente interpretarsi nel senso che può consistere in uno studio di fattibilità, finalizzato alla realizzazione di opere ed interventi sul territorio delle comunità Montane del Medio ed Alto Vastese.

2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 l'indicazione della comunità Montana Aventino Medio Sangro è autenticamente interpretata nel senso di comunità Montana Aventino e Medio Sangro.

Art. 14.

Modifiche e integrazioni all'art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6

1. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione alle comunità Montane delle risorse di cui ai commi 2 e 3».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1996, n. 21 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti Locali)

1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - enti locali) e successive modifiche e integrazioni è apportata la seguente modifica:

«1. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21 dopo le parole «dell'Unione comuni montani (U.N.C.E.M.)» sono aggiunte le seguenti «della Lega delle autonomie locali».

Art. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 2000, n. 95

1. All'art. 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 le parole «il 5%» sono sostituite dalle parole «il 10%».

2. All'art. 5 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 i commi 4, lettera c) e 10 sono abrogati.

Art. 17.

Destinazione risorse progetti pilota

1. Per l'esercizio finanziario 2006 la quota del 5% delle risorse relative al «Fondo della montagna per gli interventi speciali» di cui all'art. 5, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95, derivante dall'approvazione della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 recante: I provvedimento di variazione alle leggi regionale n. 46 e 47/2005 (Bilancio e Finanziaria) è destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all'art. 48 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95.

Art. 18.

Abrogazioni

1. L'art. 11 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 40 è abrogato.
2. L'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 è abrogato.
3. L'art. 217 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 è abrogato.
4. L'art. 239 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 è abrogato.
5. I commi 4 e 5 dell'art. 13 della legge regionale 2 agosto 1997, n. 83 sono abrogati.
6. L'art. 14 della legge regionale 2 agosto 1997, n. 83 è abrogato.
7. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 245 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 sono abrogate.
8. Il capitolo di spesa 32320 U.P.B. 14.02.001 denominato: Contributi in conto capitale ai comuni associati per la gestione del servizio di polizia - legge regionale 2 agosto 1997, n. 83, è soppresso.

Art. 19.

Modifica dell'art. 44 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29

1. L'art. 44 della legge regionale 25 agosto 2006 n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (Interventi per il consolidamento di siti produttivi). — 1. Al fine di accrescerne il patrimonio per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali è costituito limite di impegno decennale a favore del Consorzio Industriale di Avezzano (Aquila), a valere sul capitolo di nuova istituzione 282455 - U.P.B. 08.02.020 denominato: Interventi per il consolidamento di siti produttivi di € 300.000,00 annui.

2. Il contributo pluriennale di cui al comma 1 è finalizzato all'assunzione di un mutuo le cui risorse sono destinate all'acquisto di siti da destinare ad attività produttive nell'ambito delle finalità di sviluppo industriale perseguite.

3. La giunta regionale, su proposta della competente direzione Attività Produttive, detta i necessari indirizzi per la pianificazione degli interventi di cui al presente articolo.

4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale n. 3/2002 recante: ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 20.

Ricollocazione personale dei Consorzi agrari

1. Gli enti strumentali, le agenzie regionali, le aziende sanitarie, i consorzi di bonifica, i consorzi per lo sviluppo industriale e le società a prevalente capitale pubblico non possono procedere all'assunzione di personale per i relativi profili, riparametrati dal Ministero della Funzione pubblica, con qualsiasi forma di tipologia contrattuale, se prima non esauriscono la ricollocazione del personale dei consorzi agrari dell'Abruzzo, in servizio dalla data del 10 gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità, secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 23 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 16.

2. I soggetti di cui al comma 1, qualora si verifichi l'indisponibilità del citato personale, non sono tenuti al rispetto del presente obbligo.

3. Eventuali atti contrari sono da considerarsi nulli.

Art. 21.

Norma transitoria

1. Le modifiche concernenti la legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 non si applicano ai progetti presentati entro il 31 dicembre 2006, ai sensi della medesima legge.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 novembre 2006

DEL TURCO

06R0672

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2006, n. 33.

Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 66 del 22 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 25 «Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas o similari».

1. Il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 25 recante: «Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari», è sostituito dal seguente:

«8. Il concessionario, a conclusione dell'intervento, trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra concedente e concessionario, ai fini della rideterminazione del contributo definitivo».

2. Il comma 8 dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 25, è sostituito dal seguente:

«8. Al fine della semplificazione delle procedure e per facilitare le operazioni di collaudo, anche in caso di concessione, i lavori di realizzazione degli impianti vanno condotti e contabilizzati, per quanto compatibile, secondo le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115 «Nuove norme per l'edilizia scolastica»

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115 recante: «Nuove norme per l'edilizia scolastica», è sostituito dal seguente:

«2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro quattro anni dalla data di consegna dei lavori, i provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra ente e Regione».

2. L'art. 12 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. *Collaudazione e monitoraggio.* — 1. La direzione regionale del Settore lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero dalla data di ultimazione dei lavori, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria dell'intervento, alla sua complessità ed al relativo importo.

2. I collaudatori sono nominati prioritariamente all'interno della struttura regionale ovvero tra soggetti esterni con comprovata esperienza e adeguata professionalità.

3. Il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da tre membri per lavori che richiedono l'apporto di professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria di intervento e l'importo dei lavori sia superiore a 1 milione 500 mila Euro.

4. Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, le province e i comuni sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti alle opere ammesse a finanziamento».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53 «Opere ed interventi di interesse regionale»

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53 recante: «Opere ed interventi di interesse regionale» è abrogato.

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53, è sostituita dalla seguente:

«c) 10% a conclusione dell'intervento previa trasmissione alla Regione dei relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra Ente e Regione».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 «Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo».

1. Il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 recante: «Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo» è sostituito dal seguente:

«6. Il soggetto beneficiario del finanziamento, a conclusione dell'intervento, trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra Regione e soggetto beneficiario, ai fini della rideterminazione del contributo definitivo».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 139 «Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto»

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 139, recante: «Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto», è sostituito dal seguente:

«3. Le richieste ammissibili a finanziamento, non inserite nel piano di riparto dei fondi per carenze finanziarie, saranno riconsiderate ai fini della formazione delle due successive graduatorie annue.

2. Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 139, è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente del servizio competente per materia, in relazione alle richieste pervenute, provvede all'assegnazione dei contributi per ambito territoriale provinciale, ripartendoli in proporzione all'ammontare delle richieste per singola tipologia di intervento, individuando:

1. le opere da finanziare per le seguenti tipologie d'intervento:

a) consolidamento statico e conservativo dell'edificio di culto;

b) manutenzione straordinaria diretta all'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2. l'ammontare del finanziamento per singolo intervento, con precedenza alle richieste di minore importo e con preferenza per l'intervento ubicato nel comune con minor numero di abitanti residenti».

3. All'art. 7 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 139, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La direzione regionale competente si avvale dei servizi del Genio civile regionale competenti per territorio per le eventuali verifiche sull'utilizzo dei finanziamenti concessi alle parrocchie o ad altri soggetti privati».

4. Dopo l'art. 7 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 139, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis. *Riserva per interventi urgenti.* — 1. Il 30% dello stanziamento annuale destinato al finanziamento delle opere previste nella presente legge, per un importo massimo di € 300.000,00, è riservato agli interventi strutturali urgenti, indifferibili ed eccezionali che si rendono necessarie su edifici di culto funzionanti.

2. Le richieste di intervento devono essere inoltrate, con telegramma, alla direzione lavori pubblici - servizio del Genio civile regionale competente per territorio entro dieci giorni dall'evento calamitoso.

3. Il servizio del Genio civile regionale effettua i necessari accertamenti e predispone apposita relazione con l'indicazione dei lavori da eseguire e della relativa spesa prevista.

4. Con provvedimento del dirigente del servizio interventi opere pubbliche di interesse locale, è autorizzata la spesa, nel limite massimo di € 60.000,00, in favore del servizio del Genio civile regionale che provvede all'esecuzione dei lavori secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 17/1974 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La quota di riserva di cui al presente articolo, non impegnata alla data del 30 ottobre, è attribuita agli interventi non finanziati, inseriti nella graduatoria annuale».

Art. 6.

Proroga di termini

1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 158 è prorogato al 31 dicembre 2006.

Art. 7.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Fino a nuove disposizioni regionali in materia di collaudi delle opere pubbliche, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 17 novembre 1976, n. 62 recante: «Istituzione dell'albo regionale dei collaudatori di opere pubbliche», con le modifiche contenute nella legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante: «Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo».

2. Le opere finanziate dalla Regione sono iniziate e realizzate, perentoriamente, entro i termini indicati nelle specifiche disposizioni legislative di finanziamento; i dirigenti regionali competenti, solo per gravi e giustificati motivi, possono concedere proroghe per un periodo di durata complessiva non superiore alla durata dei termini inizialmente previsti, superati i quali il finanziamento si intende decaduto ad ogni effetto di legge.

3. Per il finanziamento di opere ed interventi d'importo non superiore a 30 mila Euro, fermi restando i termini di inizio e fine lavori previsti dalla specifica normativa di finanziamento, l'erogazione del contributo avviene in unica soluzione, a consuntivo, dietro presentazione della prescritta certificazione; la presente disposizione si applica alle opere ed interventi interamente o parzialmente finanziati con oneri a carico della Regione Abruzzo affidati per la gestione alla direzione lavori pubblici.

Art. 8.

Procedure amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica

1. La giunta regionale in sede di rimodulazione degli interventi di Edilizia residenziale pubblica può determinare l'aliquota di alloggi da destinare al soddisfacimento di particolari categorie anche per fasce di reddito.

2. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente acceso presso la sezione Provinciale di Tesoreria dello Stato.

3. La Regione autorizza il reinvestimento dei proventi di cui al secondo comma del presente articolo per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, nonché per opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

4. Per le alienazioni di valore superiore a 200.000 Euro, qualora non si utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia residenziale pubblica, l'ente cedente sarà escluso dal programma regionale di più prossima formazione.

5. Per le sole Aziende Territoriali Regionali - ATER - la Regione determina annualmente la quota dei proventi da destinare al ripiano del deficit finanziario che comunque non può superare il 20 per cento del ricavato derivante dalle vendite del proprio patrimonio.

6. Possono essere acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche i soggetti di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978 n. 457 che assumono gli stessi impegni delle cooperative edilizie previsti nella legge n. 560/1993.

7. Esperito con esito negativo il primo esperimento di gara, comma 19 art. 1 legge 24 dicembre 1993, n. 560, la stessa può essere ripetuta estendendo la vendita a tutti coloro che ne hanno interesse.

8. I fondi di cui al capitolo 262408 UPB 03.02.2004 sono destinati a finanziare interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale per contribuire alle esigenze più urgenti in relazione a pubbliche calamità, stati di emergenza riconosciuti dalla giunta regionale. I fondi perenti derivanti dai programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 9 agosto 1999 n. 64, non più richiedibili dai soggetti interessati per rinuncia o decadenza, sono utilizzati per incrementare i programmi complessivi del settore dell'edilizia residenziale pubblica; i relativi provvedimenti sono assunti dalla giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al competente settore regionale.

Art. 9.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale 25 maggio 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).

1. Il comma 5, primo capoverso, dell'art. 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 è così sostituito:

«5. Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'ente gestore, su segnalazione del comune, applica il canone sociale in base all'art. 25 della legge regionale n. 96/1996 con effetto dalla data di occupazione».

Art. 10.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le ATER e l'ARET al fine del contenimento della spesa, possono avvalersi, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale, della facoltà di attingere alle graduatorie formulate dalle stesse ATER e dall'ARET a seguito di selezione pubblica».

Art. 11.

Adesione all'Associazione ITACA

1. La Regione Abruzzo aderisce, quale socio fondatore, all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) con sede in Roma e contribuisce finanziariamente alle attività dell'Associazione con versamenti di quote associative annuali.

2. Alle quote associative, di cui al comma 1, valutate in € 20.000,00 annue, si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato «Quota associativa ITACA» con stanziamento per competenza e cassa di € 20.000,00.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le seguenti variazioni per competenza e cassa:

cap. 11467 — UPB 02.01.003 denominato «Spesa derivante dai conguagli relativi alla tassa automobilistica tra regioni» in diminuzione € 20.000,00;

cap. 151603 UPB 05.01.007 (di nuova istituzione) denominato «Quota associativa ITACA» con stanziamento per competenza e cassa € 20.000,00.

Art. 12.

Contributi per opere pubbliche su edifici scolastici

1. A partire dall'esercizio finanziario 2007, i contributi per opere pubbliche su edifici scolastici, facenti carico a fondi regionali, statali e comunitari, possono essere concessi solo agli Enti locali che avranno ottemperato agli adempimenti connessi alla realizzazione dell'Anagrafe Nazionale per l'edilizia scolastica di cui all'art. 7 della legge regionale n. 23 dell'11 gennaio 1996.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 novembre 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

06R0673

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2006, n. 34.
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 66 del 22 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende:

a) salvaguardare la salute dei cittadini;

b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la propagazione;

c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico;

d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.

Art. 2.

Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti, fatti salvi i diritti dei cittadini che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito ai sensi dell'art. 6, comma 1, dei proprietari dei boschi e dei terreni, se soggetti privati di cui all'art. 7, comma 4, nonché i diritti di uso civico riconosciuti alle comunità locali.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

a) *Amanita caesarea* (ovolo buono): cm 4;

b) *Boletus diluissi* e relativo gruppo (porcino): cm. 4;

c) *Calocybe gambosa* (spinarolo o prugnolo): cm. 3;

d) *Hygrophorus marzuolus* (marzuolo o dormiente): cm 3;

e) *Macrolepiota procera* e simili (mazza di tamburo): cm 5.

3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso.

4. La raccolta di funghi epigei spontanei non inseriti nell'elenco delle specie di cui è autorizzata la raccolta, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, è consentita solo per scopi didattici e di studio nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.

Art. 3.

Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale.

2. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenni, dall'esercente la patria potestà. La richiesta va corredata da:

a) attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 4;

b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.

3. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, devono presentare come ulteriore documentazione, rispetto a quanto previsto al comma 2:

a) certificato attestante l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 6 comma 1;

b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;

c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta.

4. Il tesserino, predisposto dalle Province, è conforme ad un modello unico regionale, determinato dalla direzione regionale agricoltura ed ha validità quinquennale, decorrente dalla data di rilascio.

5. Il tesserino deve contenere:

a) numerazione progressiva;

b) data di rilascio;

c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;

d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;

e) spazio per eventuali annotazioni;

f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, la provincia provvede al rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda.

7. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della provincia competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.

8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.

9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito.

10. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneità alla raccolta.

11. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 4.

Attestato di idoneità alla raccolta

1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 12 ore, un corso di micologia della durata di almeno 16 ore.

2. Per i candidati impossibilitati a frequentare il corso è concesso di acquisire, comunque, l'idoneità alla raccolta previo superamento di un test di verifica, da effettuarsi nell'ambito dei corsi di cui al comma 1.

3. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.

4. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire centoventi giorni prima dell'inizio del corso.

5. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, al Presidente della giunta regionale.

6. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla legge n. 352/1993, tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.

7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale i corsi di cui al comma 1, al fine dell'aggiornamento delle conoscenze micologiche.

Art. 5.

Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30.

2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

4. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai micologi iscritti al Registro nazionale, previa richiesta di esonero presentata dall'interessato.

Art. 6.

Raccolta per l'integrazione del reddito

1. Le province interessate, in deroga all'art. 2 comma 1, possono autorizzare, sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato, la raccolta giornaliera dei funghi spontanei in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 10 chilogrammi per persona, in favore dei cittadini residenti nei comuni interessati dalla raccolta, con reddito annuo individuale inferiore a 13.000,00 (tredicimila) euro, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) coltivatori diretti, a qualunque titolo;
- b) soci di cooperative agricolo-forestali;

- e) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco;
- d) utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive.

2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, dimostrando di appartenere ad una delle categorie elencate e corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, riferiti all'anno precedente la richiesta.

3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori del comune di appartenenza.

4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

5. Ciascuna provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.

Art. 7.

Diritto di riserva

1. I proprietari dei boschi e dei terreni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o coloro che ne hanno godimento hanno il diritto di riservarsi la proprietà dei funghi spontanei, subordinatamente all'ottenimento, da parte della Provincia, del riconoscimento ditale titolo.

2. Tale diritto viene esercitato secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta «Raccolta funghi riservata», dislocate sul perimetro del terreno stesso.

3. Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.

4. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.

Art. 8.

Permessi temporanei per i non residenti in Regione

1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 2, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4.

2. I non residenti in Regione devono dotarsi ditale permesso personale anche se in possesso di analogo permesso rilasciato da altri organismi extra regionali.

3. Tali permessi vengono rilasciati dai comuni, o da soggetti da questi delegati.

4. Le quote sono determinate, per l'anno 2006, in:

- a) € 7 per un giorno;
- b) € 15 da due a tre giorni consecutivi;
- c) € 30 da quattro a sette giorni consecutivi.

5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla giunta regionale.

6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.

Art. 9.

Autorizzazioni per scopi scientifici

1. Il Presidente della giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 14, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende ASL, Università, istituti scolastici e organismi scientifici.

3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla direzione regionale agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di tre persone appartenenti a ciascun ente o associazione.

4. Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.

5. In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate.

Art. 10.

Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato unifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. È vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.

4. Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. È vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.

Art. 11.

Divieti di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali regionali;

b) nelle aree specificamente interdette dalla giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, previo parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico.

2. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo, con l'opposizione, a proprie spese, di apposita tabellazione recante il divieto esplicito.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.

Art. 12.

Limitazioni temporali

1. La giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, su richiesta delle Province, dei comuni e delle comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.

2. La giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

Art. 13.

Convenzioni tra territori confinanti

1. Le province confinanti con i territori appartenenti a province di altre Regioni possono sottoscrivere apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi.

Art. 14.

Commissione tecnico-consultiva regionale

1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica 4 anni ed è composta da:

a) un dirigente della direzione regionale agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un dirigente della direzione regionale territorio, parchi e riserve o un suo delegato;

c) un dirigente della direzione regionale Sanità o un suo delegato;

d) un docente universitario esperto di materie botaniche;

e) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;

f) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni provincia;

g) un responsabile del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;

h) un responsabile degli ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;

i) il responsabile del centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;

l) un rappresentante del corpo forestale dello stato.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La commissione:

a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;

b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;

c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;

d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;

e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;

f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;

g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;

h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta.

4. La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 15.

Centro micologico regionale

1. L'Istituto Zooprofilattico «G. Caporale» è individuato quale centro micologico regionale.

2. L'Istituto promuove lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative.

3. L'Istituto è a disposizione del Servizio sanitario regionale quale struttura di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni.

4. L'Istituto concorre all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici.

Art. 16.

Ispettorato micologico

1. In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico.

2. L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo.

3. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352.

4. Qualora l'azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti all'Albo nazionale.

Art. 17.

Funzioni dell'Ispettorato micologico

1. All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:

a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;

b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;

c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;

d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);

e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;

f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio;

g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;

h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.

Art. 18.

Corsi per raccoglitori

1. Le aziende sanitarie locali, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», le Università, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 19.

Attività di educazione e informazione

1. La Regione Abruzzo e le autonomie locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.

Art. 20.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione.

Art. 21.

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 25 a € 50 e confisca del raccolto:

a1) per mancata pulitura dei corpi fruttiferi;

b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi:

b1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;

b2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1;

c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:

c1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;

c2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10;

c3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11;

c4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12;

d) da € 300 a € 600 per chi:

d1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7 comma 1;

d2) rimuove o danneggia le tabelle ai sensi dell'art. 7 comma 2;

e) da € 50 a € 100 per:

e1) le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.

2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti all'azienda sanitaria locale, competente per territorio, che provvederà, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.

3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.

5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione.

6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'art. 138 del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente, di cui all'art. 3 comma 1.

7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a restituire in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata.

Art. 22.

Commercializzazione dei funghi epigei spontanei

1. La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio.

2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai predetti ispettorati micologici, che deve indicare tra l'altro provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo.

3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione.

4. I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi.

5. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con proprio atto può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle province e destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.

2. I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.

Art. 24.

Norme transitorie e finali

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, l'obbligo di presentazione dell'attestato di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo decorre dal 1° gennaio 2007, fino a tale data il richiedente deve presentare una autocertificazione in cui attesta di possedere le conoscenze micologiche necessarie alla raccolta dei funghi.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 sono comunque validi, in alternativa all'attestato di cui alla lettera a) del comma 2 del citato articolo, gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile di almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore della decreto del Ministero della sanità del 29 novembre 1996, n. 686.

3. Ai fini del conseguimento dell'attestato di cui all'art. 4, per le persone nate anteriormente al 1° gennaio 1955 è sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica.

4. L'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 21 per la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi decorre da 1° gennaio 2008.

5. Sono fatti salvi i diritti di uso civico delle comunità locali, dove formalmente riconosciuti dalla Regione.

Art. 25.

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 13, 14, 16 nonché l'art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della legge regionale 11 settembre 1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).

Art. 26.

Pubblicazione

1) La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 novembre 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

06R0674

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 10.

Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 26 dell'8 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 1.

Principi del servizio sanitario regionale

1. Il Servizio sanitario regionale della Sardegna (SSR), assicura, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione e delle disposizioni statali e regionali che ne sono svolgimento.

2. I principi di sistema del SSR sono:

- la centralità della persona, titolare del diritto alla salute;
- l'universalità e l'equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari;
- la globalità della copertura assistenziale.

3. La Regione assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza, garantiti sull'intero territorio regionale e finanziati con risorse pubbliche ai sensi dell'art. 26, attraverso:

- le aziende sanitarie locali (ASL);
- le aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419);
- l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale «G. Brotzu»;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ove aventi sede nel territorio regionale;
- altri soggetti pubblici e privati accreditati con i quali la Regione e le ASL abbiano stipulato accordi contrattuali.

4. La Regione promuove la qualità e l'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni resi dalle aziende e dagli altri soggetti di cui al comma 3, vigilando in particolare affinché essi siano improntati ai principi della personalizzazione e dell'umanizzazione del trattamento e affinché ogni persona che entra in contatto con il SSR sia accolta secondo i suoi bisogni e le sue esigenze assistenziali. Sono posti a carico del SSR le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico SSR le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

- non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale e regionale;
- non soddisfano i principi dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
- non adempiono, in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, al principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse stesse quanto a modalità, di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

5. Il SSR valorizza le responsabilità individuali e collettive nel la promozione di stili di vita idonei alla tutela della salute e favorisce la partecipazione degli utenti, singoli o associati, alla valutazione dei servizi sanitari, secondo quanto previsto negli atti aziendali di cui all'art. 9.

6. Il SSR valorizza le risorse umane e le competenze professionali degli operatori anche attraverso la formazione continua, sostiene la loro partecipazione alle attività di ricerca, promuove il loro coinvolgimento nei processi decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza.

7. La Regione promuove l'efficienza del SSR sviluppando in particolare iniziative, anche sperimentali e con modalità innovative, per la qualificazione dell'assistenza, per la razionalizzazione della spesa sanitaria e per la semplificazione dei processi amministrativi.

8. La Regione si raccorda, secondo il principio di leale collaborazione con le altre regioni e con lo Stato sia mediante rapporti di auto-coordinamento e di coordinamento bilaterale o multilaterale, sia in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che di conferenza unificata di cui al capo terzo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali); promuove la puntuale attuazione degli obblighi comunitari e il raccordo per gli indirizzi e le decisioni di protezione della salute deliberati a livello di Unione europea.

9. Le aziende sanitarie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *e)* del comma 3 partecipano all'elaborazione del Piano regionale dei servizi sanitari e degli altri strumenti di programmazione da esso previsti.

10. Gli enti locali partecipano alla programmazione regionale e aziendale delle attività e alla verifica dei risultati di salute delle ASL, nonché alla programmazione delle attività ed alla verifica dei risultati di salute dell'azienda ospedaliera e delle aziende ospedaliere-universitarie, secondo specifiche modalità stabilite dalla Regione.

11. Le Università di Cagliari e di Sassari collaborano con il SSR, in particolare in vista della formazione del relativo personale, dello sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, con speciale attenzione al quadro epidemiologico proprio della Sardegna; i rapporti con la Regione sono regolati, oltre che dai principi fondamentali, contenuti nella legislazione statale e dalle disposizioni della presente legge, da specifici protocolli di intesa.

12. L'assistenza sanitaria e quella sociale sono integrate sulla base dei principi stabiliti dall'art. 3 *septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), dal Piano regionale dei servizi sociali e dal Piano regionale dei servizi sanitari.

Art. 2.

Aziende sanitarie locali

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) della Sardegna, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, sono le seguenti:

a) Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Sassari;

b) Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Olbia-Tempio;

c) Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Nuoro;

d) Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei coincidente con l'ambito territoriale della provincia dell'Ogliastra;

e) Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Oristano;

f) Azienda sanitaria locale n. 6 di Saniuri coincidente con l'ambito territoriale della provincia del Medio Campidano;

g) Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Carbonia-Iglesias;

h) Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

Art. 3.

Erogazione delle prestazioni sanitarie

1. L'esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche o private è disciplinato dai principi tratti dagli articoli 8, *8-bis*, *8-ter*, *8-quater* e *8-quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni della presente legge e dalle disposizioni adottate dalla giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie sono subordinati alle relative autorizzazioni, ai sensi degli articoli 5 e 6. L'esercizio di attività sanitarie per conto del SSR è subordinato all'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 7. La remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla definizione degli accordi e alla stipulazione dei rapporti contrattuali ai sensi dell'art. 8.

3. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il SSR è disciplinato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. Le attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private, nonché dei professionisti di cui al comma *2-bis* dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sono raccordate con le attività e le funzioni delle ASL, di regola a livello distrettuale.

4. Le disposizioni della presente legge relative alle strutture, alle prestazioni e ai servizi sanitari si applicano anche alle strutture, alle prestazioni e ai servizi sociosanitari.

Art. 4.

Tutela del diritto del cittadino alla salute e al benessere

1. È compito della Regione:

a) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione di interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con il sistema scolastico, gli ordini professionali, l'università e con le organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cooperazione sociale, nonché per la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e alla verifica dei risultati;

b) emanare linee guida per la omogenea definizione delle Carte dei servizi e sovraintendere al processo di attuazione delle stesse;

c) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione del consenso informato e per assicurare ai cittadini l'esercizio della libera scelta nell'accesso alle strutture sanitarie ed al luogo di cura;

d) emanare linee guida per la realizzazione uniforme degli uffici di relazioni con il pubblico, di uffici di pubblica tutela e di punti di accesso unitario ai servizi sanitari, nei presidi ospedalieri del livello distrettuale;

e) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione, anche sperimentale, di interventi, stili e pratiche operative, formazione delle professionalità, finalizzati alla umanizzazione delle cure ed alla costruzione del benessere del cittadino malato attraverso le varie componenti del sistema sanitario: le professionalità tecnico-scientifiche, l'interazione tra le diverse professionalità, l'organizzazione del lavoro, le strutture e il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.

2. Nelle aziende sanitarie sono istituiti:

a) un Ufficio di pubblica tutela (UPI) retto da persona qualificata, non dipendente del servizio sanitario regionale; la funzione di responsabile dell'ufficio di pubblica tutela ha natura di servizio onorario;

b) un ufficio di relazioni con il pubblico, affidato a personale dipendente;

c) punti di accesso unitario dei servizi sanitari (PASS) in ogni presidio ospedaliero e in ogni distretto, composti da responsabili del percorso clinico, in diretta relazione con i medici di medicina generale.

Art. 5.

Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie

1. La giunta regionale stabilisce l'ambito di applicazione, le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e al trasferimento, ristrutturazione, ampliamento e completamento di strutture sanitarie già esistenti, sulla base degli indicatori di fabbisogno determinati dal Piano regionale dei servizi sanitari di cui all'art. 12 o dagli atti che ne costituiscono attuazione. Per l'espletamento dell'attività istruttoria relativa alla verifica di compatibilità di nuove strutture sanitarie, prevista dall'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, la Regione si avvale del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti di cui al comma 3 dell'art. 6.

2. Per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, non è applicabile l'obbligo di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie di cui al comma 1.

Art. 6.

Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

1. La giunta regionale stabilisce e aggiorna, con propria deliberazione, i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, nonché, sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative, degli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, definendo altresì la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi, nonché le modalità e i termini per la richiesta dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie.

2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione di cui al comma 1 spettano:

a) ai comuni, con facoltà di avvalersi delle ASL, per quanto concerne le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e gli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni;

b) alla Regione, per quanto concerne le strutture a più elevata complessità.

3. In relazione alle strutture a più elevata complessità presso il competente Assessorato regionale è costituito un apposito Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti, composto da personale regionale, da personale delle aziende sanitarie e, qualora necessario, da professionisti esterni al sistema sanitario nazionale con qualificazione sanitaria e/o tecnica adeguata. Il nucleo di valutazione costituito a norma della lettera c) del comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 30 (Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica) è soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Accreditamento istituzionale

1. Le strutture sanitarie pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 6, nonché i professionisti che intendono erogare prestazioni per conto del SSR, devono ottenere dalla Regione l'accredimento istituzionale. La giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale e stabilisce i requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, ulteriori rispetto a quelli minimi; necessari per ottenere l'accredimento. In particolare, le strutture che chiedono l'accredimento devono assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla definizione dell'accessibilità dei medesimi e alla verifica dell'attività svolta, un'adeguata dotazione quantitativa e la qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato, la partecipazione della struttura stessa a programmi di accreditamento professionale tra pari, la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica dell'ap-

proprietezza e della qualità delle prestazioni erogate, il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa per il personale comunque impiegato.

2. Con la medesima procedura la giunta regionale aggiorna periodicamente i requisiti di cui al comma 1 e definisce la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi, prevedendo altresì modalità e termini per la richiesta dell'accredimento istituzionale, nonché casi e modi di riesame della medesima.

3. Sui requisiti per l'accredimento degli studi professionali la giunta regionale acquisisce il parere degli ordini e dei colleghi professionali interessati.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la Regione avvia la revisione degli accreditamenti provvisori concessi ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e del relativo decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale del 29 giugno 1998, recante requisiti e procedure per l'accredimento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture private), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42. Per la revisione degli accreditamenti provvisori, nonché per l'istruttoria delle nuove richieste di accreditamento, la Regione si avvale del Nucleo tecnico di cui al comma 3 dell'art. 6.

5. La revisione di cui al comma 4 deve essere completata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge; sino al completamento ditale revisione non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture sanitarie di media e grande complessità ai sensi dell'art. 5, salvo quelle espressamente previste dal Piano regionale dei servizi sanitari di cui all'art. 12 o da atti che ne costituiscono attuazione. In sede di concessione o di rinnovo dell'accredimento, nonché di autorizzazione alla prosecuzione dell'accredimento provvisorio sino alla definizione del procedimento di revisione del medesimo, si tiene comunque conto, per ciascuna struttura interessata, degli Indici previsti dal Piano regionale dei servizi sanitari di cui all'art. 12, in particolare del tasso di occupazione effettiva dei posti letto, al netto dei ricoveri ad elevato rischio di inapproprietezza.

Art. 8.

Accordi e contratti

1. Le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e correttezza dei procedimenti decisionali. La giunta regionale definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi.

2. Sino al termine del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori di cui al comma 4 dell'art. 7, le ASL possono definire gli accordi e stipulare i contratti con le strutture provvisoriamente accreditate sulla base di indirizzi definiti a livello regionale.

Capo II

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ASL

Art. 9.

Norme generali di organizzazione delle ASL

1. Le ASL assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dalla presente legge in ordine all'azienda ospedaliera e alle altre strutture di cui al comma 3 dell'art. 1. Le ASL hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui al comma 1-bis dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni. L'atto aziendale individua in particolare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle ASL secondo il modello dipartimentale, nonché i compiti e le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario.

2. Sono organi delle ASL il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

3. L'atto aziendale di cui al comma 1 è adottato o modificato dal direttore generale, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, di cui all'art. 15, entro sessanta giorni dall'emanazione dei relativi indirizzi, predisposti dalla giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. Il direttore generale trasmette l'atto aziendale alla giunta regionale per la verifica di conformità ai suddetti indirizzi; decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto, la verifica si intende positiva; ove la giunta regionale si pronuncia nel senso della non conformità, il direttore generale sottopone alla giunta regionale un nuovo testo entro i successivi trenta giorni; se la verifica è ancora negativa, la giunta regionale può revocare il direttore generale oppure nominare un commissario ad acta.

4. Gli indirizzi di cui al comma 3 forniscono in particolare elementi per:

a) la valorizzazione del coinvolgimento responsabile dei cittadini, degli operatori e degli utenti nelle questioni concernenti la salute in quanto diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;

b) la valorizzazione delle ASL quali elementi costitutivi e strumenti operativi del servizio sanitario regionale all'interno del quale cooperano per la realizzazione degli obiettivi di salute;

c) la definizione di un assetto organizzativo delle ASL che tenga conto del necessario stretto collegamento tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale, nonché della indispensabile integrazione tra assistenza sociale e assistenza sanitaria, prevedendo in particolare l'articolazione in distretti e la compresenza in esse di uno o più presidi ospedalieri;

d) la specificazione delle funzioni della direzione aziendale, affiancata dai direttori di distretto socio-sanitario, in ordine alla negoziazione e alla stipulazione degli accordi e dei contratti con i produttori di prestazioni e servizi sanitari, alla garanzia della compatibilità tra il programma sanitario annuale di cui al comma 4 dell'art. 13 e la disponibilità delle risorse finanziarie, al controllo e alla verifica dei risultati nei confronti di ciascun soggetto erogatore di prestazioni e servizi, allo sviluppo del sistema di programmazione e controllo di cui al comma 3 dell'art. 13 e all'art. 28;

e) la specificazione delle principali funzioni del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del direttore dei servizi sociosanitari, del dirigente medico e del dirigente amministrativo di presidio ospedaliero ovvero del direttore di presidio ospedaliero scelto tra i due, del direttore di dipartimento, del direttore di distretto socio-sanitario, del coordinatore dei servizi delle professioni sanitarie e sociali di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), del collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, del consiglio delle professioni sanitarie;

f) la scelta del dipartimento come modello ordinario di gestione operativa, a livello aziendale o interaziendale, di tutte le attività delle aziende, dotato di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti; la definizione degli organi del dipartimento: un direttore, nominato dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionata dal comitato di dipartimento, per la durata di tre anni rinnovabili una sola volta, che ha la gestione complessiva del budget, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicura il coordinamento organizzativo e gestionale, è garante della continuità assistenziale e della qualità dell'assistenza e ne assicura la verifica e il miglioramento continuo, promuove l'aggiornamento continuo tecnico scientifico del personale, rimane titolare della struttura complessa cui è preposto e può mantenere le funzioni assistenziali; il comitato di dipartimento, composto dai responsabili delle strutture che vi afferiscono, e da una quota di componenti elettivi, individuati tra le professionalità presenti all'interno del dipartimento, il quale concorre alla definizione del programma d'attività ed alla verifica degli obiettivi,

g) l'individuazione dei servizi e delle strutture che devono essere aggregati in dipartimenti, nonché i motivi che giustificano la costituzione dei dipartimenti stessi, tenuto conto, a tal fine, delle dimensioni demografiche, territoriali ed economiche dell'azienda e in funzione degli obiettivi e delle strategie aziendali;

h) le condizioni che giustificano l'accorpamento, in capo ad unica figura, di più funzioni o l'individuazione di ulteriori responsabilità limitatamente ai servizi di nuova istituzione;

i) la valorizzazione della funzione di governo delle attività cliniche o governo clinico, comprensiva della collaborazione multiprofessionale e della responsabilizzazione e partecipazione degli operatori, in particolare in relazione ai principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza;

l) le modalità di raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;

m) la determinazione delle risorse professionali necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale e dalla programmazione regionale.

Art. 10.

Direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo

1. Il direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell'azienda sanitaria, ne ha la rappresentanza legale e nomina i responsabili delle strutture operative secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale. La nomina, la conferma e la revoca, nonché lo stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale sono disciplinati dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 nel testo vigente al 31 dicembre 2005, avendo precipuo riguardo ai criteri di valutazione e all'assegnazione degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 16.

2. Il direttore generale attribuisce gli incarichi di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, curando la trasparenza del procedimento e attenendosi ai criteri di professionalità, attitudine gestionale e rispondenza alla programmazione aziendale e agli obiettivi assegnati dalla Regione. Il mantenimento degli incarichi conferiti è correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ove ricorrano gravi motivi la giunta regionale può disporre la sospensione cautelare del direttore generale dall'incarico, per un periodo di tempo determinato e di norma non superiore a sessanta giorni; in tal caso può nominare un commissario straordinario, scelto tra il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale o delle aziende sanitarie, al quale spetta un'indennità non superiore a quella percepita dal direttore generale.

4. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la giunta regionale verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 16 e, sentito il parere della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria di cui all'art. 15 ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza permanente Regione-enti locali, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza permanente Regione-enti locali, nel caso di manifesta inattuazione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale di cui al comma 3 dell'art. 13, possono chiedere alla giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto.

6. In caso di revoca del direttore generale la Giunta regionale, ove non abbia proceduto alla nuova nomina, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, un commissario straordinario al quale si applica quanto disposto dal comma 3.

7. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale e partecipano alla direzione dell'azienda secondo quanto disposto dai commi 1-quinquies e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'atto aziendale. Costituiscono requisiti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni:

a) per la nomina a direttore sanitario:

1) titolo di laurea in medicina e chirurgia;

2) età non superiore ai sessantacinque anni;

3) esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;

b) per la nomina a direttore amministrativo:

- 1) titolo di laurea in discipline giuridiche o economiche;
- 2) età non superiore ai sessantacinque anni;

3) esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private o in enti pubblici o privati di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

8. I direttori generali, sanitari e amministrativi devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. Ove ricorrano gravi motivi gli incarichi di direttore sanitario o di direttore amministrativo possono essere sospesi o revocati dal direttore generale. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina di un nuovo direttore generale, salvo conferma.

9. La funzione di direzione sanitaria è incompatibile con lo svolgimento di attività assistenziale.

Art. 11.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale ha compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile delle ASL; le sue attribuzioni e la sua composizione sono disciplinati dal comma 13 dell'art. 3 e dall'art. 3-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge. Le modalità di funzionamento del collegio sindacale sono specificate dall'atto aziendale, sulla base degli indirizzi di cui al comma 3 dell'art. 9.

2. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno designato dalla Conferenza di cui all'art. 15.

3. Ai componenti del collegio sindacale si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per i direttori generali; sono inoltre incompatibili coloro che ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle aziende sanitarie, nonché coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al quarto grado che nell'azienda sanitaria locale ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgono funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'azienda medesima.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti dei collegi dei revisori in carica cessano dalle funzioni e i collegi medesimi sono ricostituiti secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 12.

Programmazione sanitaria regionale

1. Il Piano regionale dei servizi sanitari ha durata triennale e rappresenta il piano strategico degli interventi di carattere generale per il perseguimento degli obiettivi di salute e di qualità del SSR al fine di soddisfare le esigenze specifiche della realtà regionale, anche con riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

2. La proposta di Piano regionale dei servizi sanitari, predisposta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvata dalla giunta regionale, è presentata al Consiglio regionale, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano in scadenza; il Consiglio regionale approva il piano dei servizi sanitari entro il successivo 31 ottobre. Spetta alla giunta regionale approvare gli atti che costituiscono attuazione del Piano dei servizi sanitari. Le linee guida e i progetti-obiettivo attuativi del Piano regionale dei servizi sanitari sono adottati dalla giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.

3. Nella predisposizione della proposta di piano di cui, al comma 1, l'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale promuove una larga consultazione della comunità regionale, secondo principi stabiliti nei commi 5, 6 e 9 dell'art. 1, assicurando altresì la consultazione dei soggetti privati di cui al comma 3 dell'art. 1; è comunque garantita la consultazione:

- a) della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria, di cui alla legge regionale n. 23 del 2005;
- b) della Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari di cui alla legge regionale n. 23 del 2005, ove istituita;
- c) delle Università di Cagliari e di Sassari;
- d) dei rappresentanti degli ordini e collegi delle professioni sanitarie.

4. La giunta regionale può presentare al Consiglio regionale una proposta di adeguamento del piano tenuto conto di eventuali priorità emergenti. La proposta di adeguamento è approvata con le modalità di cui al comma 2.

5. Il piano regionale dei servizi sanitari:

- a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio con particolare riguardo alle disuguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;
- b) indica le aree prioritarie di intervento ai fini del raggiungimento di obiettivi di salute, anche attraverso la predisposizione di progetti obiettivo;
- c) individua gli strumenti finalizzati ad orientare il SSR verso il miglioramento della qualità dell'assistenza;
- d) fornisce indirizzi relativi alla formazione ed alla valorizzazione delle risorse umane;
- e) indica le risorse disponibili e le attività da sviluppare;
- f) fornisce criteri per l'organizzazione in rete dei servizi sanitari;
- g) definisce la rete ospedaliera riguardo alla distribuzione dell'offerta dei posti letto pubblici e privati fra le aziende sanitarie locali e ospedaliere, alla presenza nelle aziende sanitarie delle diverse discipline, nonché all'individuazione dei centri di riferimento di livello regionale;
- h) individua le priorità e gli obiettivi per la programmazione attuativa locale.

Art. 13.

Programmazione sanitaria e socio-sanitaria locale

1. Alla definizione della programmazione attuativa locale concorre la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 e all'art. 15.

2. La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, sulla base della programmazione regionale degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16, nonché del Piano locale unitario dei servizi (PLUS), ove adottato, verifica entro il 30 giugno di ogni anno il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PLUS e dalla programmazione attuativa locale; entro il 30 giugno del terzo anno di vigenza del PLUS, la Conferenza delibera gli indirizzi per la nuova programmazione locale tenendo conto delle conseguenze finanziarie per l'azienda sanitaria locale e per gli altri soggetti sottoscrittori del PLUS.

3. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 e contestualmente all'adozione del bilancio di previsione di cui al comma 3 dell'art. 27, il direttore generale adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma sanitario annuale ed il programma sanitario triennale, con allegato il programma degli investimenti di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni. Nelle relative delibere di adozione il direttore generale espone le ragioni che hanno eventualmente indotto a discostarsi dai pareri espressi dalla Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria.

4. I programmi sanitari annuale e triennale delle ASL sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 dicembre.

5. Le aziende sanitarie predispongono annualmente una relazione sanitaria sullo stato di attuazione dei rispettivi programmi, promuovendo la partecipazione delle strutture organizzative e del Consiglio delle professioni sanitarie e la trasmettono, entro il 30 giugno, alla Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria ed alla giunta regionale.

6. La giunta regionale predispone annualmente la relazione sanitaria regionale sullo stato d'attuazione del programma e degli obiettivi definiti dal Piano dei servizi sanitari e la trasmette, entro il 30 ottobre, al Consiglio regionale e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria di cui alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.

Art. 14.

Integrazione socio-sanitaria

1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali in ambito regionale, attraverso l'adozione del piano dei servizi sanitari e del piano dei servizi sociali e, in ambito locale, mediante il PLUS di cui all'art. 20 della legge regionale n. 23 del 2005.

2. Il direttore dei servizi socio-sanitari, è nominato dal direttore generale, viene scelto fra coloro che hanno esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina, di attività di dirigenza nei servizi socio-sanitari e psico-sociali e laurea in discipline sociali e sanitarie.

3. Il direttore dei servizi sociosanitari fa parte dello staff di direzione e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

a) supporta la direzione generale e le direzioni distrettuali per l'integrazione dei servizi sociali, socio- sanitari e sanitari;

b) è preposto al coordinamento funzionale delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria dell'azienda;

c) partecipa alla programmazione, alla definizione ed alla realizzazione del PLUS.

4. Il comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 23 del 2005 è sostituito dal seguente:

«4. Alla definizione del PLUS l'azienda sanitaria locale partecipa con il direttore generale ovvero con il direttore dei servizi sociosanitari e con il direttore del distretto».

Art. 15.

Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria

1. La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria è composta dal presidente della provincia cui corrisponde l'ASL o dall'assessore provinciale competente e dai sindaci dei comuni ricadenti nella provincia e si riunisce almeno due volte l'anno.

2. La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria:

a) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle ASL, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al direttore generale ed alla Regione;

b) esprime parere obbligatorio sull'atto aziendale e sulle modifiche dello stesso, sul programma sanitario annuale e sul programma sanitario triennale delle ASL, sui bilanci annuale e pluriennale di previsione e sul bilancio d'esercizio, sugli accordi tra le aziende sanitarie e l'università, attuativi dei protocolli d'intesa, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni;

c) valuta, entro il 30 giugno di ogni anno, l'attuazione degli obiettivi previsti dal PLUS e dalla programmazione locale;

d) esprime il parere e formula le richieste previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 10.

3. La presidenza della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria è composta dal presidente della provincia o dall'assessore competente delegato, dai presidenti dei Comitati di distretto e dal sindaco del capoluogo di provincia, anche con le modalità previste dal comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2005, qualora non sia già presidente del comitato di distretto, ed ha funzioni di rappresentanza, formazione dell'ordine del giorno e convocazione delle riunioni, di organizzazione dei lavori della Conferenza e di verifica dell'attuazione delle decisioni assunte.

4. La Conferenza di cui al comma 1 esprime i pareri di propria competenza entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi inutilmente i quali essi si intendono acquisiti come positivi.

Art. 16.

Rapporti tra Regione e ASL

1. La giunta regionale:

a) definisce in via preventiva gli obiettivi generali dell'attività dei direttori generali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;

b) assegna, sulla base della programmazione regionale e aziendale, a ciascun direttore generale, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, gli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse;

c) stabilisce i criteri e i parametri per le valutazioni e le verifiche relative al raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), nonché il raccordo tra queste e il trattamento economico aggiuntivo dei direttori generali, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.

2. Le funzioni di supporto metodologico e tecnico-scientifico all'assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono svolte dall'agenzia istituita ai sensi dell'art. 22.

3. La Regione persegue l'unitarietà, l'uniformità ed il coordinamento delle funzioni del servizio sanitario regionale, promuove l'integrazione e la cooperazione fra le aziende sanitarie e favorisce il coordinamento a livello regionale delle politiche del personale e delle politiche finalizzate all'acquisto, anche attraverso aziende capofila, di beni e servizi e allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e del sistema informativo sanitario regionale.

Art. 17.

Servizi sanitari e sociosanitari del territorio

1. Le ASL assicurano i livelli essenziali di assistenza nel territorio istituendo ed organizzando i distretti e i dipartimenti territoriali i quali operano in maniera integrata con la rete ospedaliera, il dipartimento dell'emergenza-urgenza e con il sistema integrato dei servizi alla persona.

2. L'organizzazione dipartimentale è regolata dall'atto aziendale; sono in ogni caso istituiti in ogni azienda sanitaria i seguenti dipartimenti territoriali:

a) dipartimento di prevenzione, articolato ai sensi del comma 2 dell'art. 7-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni;

b) dipartimento della salute mentale.

3. I distretti sociosanitari costituiscono l'articolazione territoriale dell'ASL e il luogo proprio dell'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale; essi sono dotati di autonomia tecnico-gestionale, nell'ambito degli obiettivi posti dall'atto aziendale, economico-finanziaria, nell'ambito delle risorse assegnate e di contabilità separata all'interno del bilancio aziendale. In sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'attività dei direttori generali delle ASL, definiti ai sensi dell'art. 16, la giunta regionale assegna specifico rilievo alla funzionalità operativa dei distretti.

4. I distretti concorrono a realizzare la collaborazione tra l'ASL ed i comuni e a favorire l'attuazione dei principi di cui all'art. 1.

5. Il distretto territoriale, diretto da un responsabile nominato ai sensi del comma 3 dell'art. 3-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, articola l'organizzazione dei propri servizi tenendo conto della realtà del territorio ed assicura:

a) il governo unitario globale della domanda di salute espressa dalla comunità locale;

b) la presa in carico del bisogno del cittadino, individuando i livelli appropriati di erogazione dei servizi;

c) la gestione integrata, sanitaria e sociale, dei servizi, anche collaborando alla predisposizione e realizzazione del PLUS;

d) l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai servizi direttamente gestiti, per le competenze loro attribuite dalla programmazione regionale e locale;

e) la promozione, anche in collaborazione con il dipartimento di prevenzione, di iniziative di educazione sanitaria nonché di informazione agli utenti;

f) la fruizione, attraverso i punti unici di accesso, dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari, assicurando l'integrazione con i servizi sociali e con i servizi ospedalieri;

g) l'attuazione dei protocolli diagnostico terapeutici e riabilitativi adottati dall'azienda.

6. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali.

7. Il direttore generale dell'ASL, d'intesa con la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, individua i distretti e le eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali, sulla base dei criteri indicati negli indirizzi regionali di cui al comma 3 dell'art. 9, i quali tengono conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della densità della popolazione residente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. Il direttore generale trasmette alla Regione i provvedimenti conseguenti con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'art. 9. Trascorsi centoventi giorni dall'adozione degli indirizzi regionali, in assenza dell'intesa di cui al presente comma, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, procede alla individuazione dei distretti e delle eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali.

8. In ogni distretto comprendente più comuni o più circoscrizioni comunali è istituito il comitato di distretto socio-sanitario, composto dai sindaci dei comuni o loro delegati. Ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, fanno parte del comitato di distretto anche i presidenti delle circoscrizioni comprese nel distretto stesso. Le conferenze di distretto, previste dall'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, sono sostituite dai comitati di distretto.

9. Il comitato di distretto socio-sanitario elegge al proprio interno il presidente con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti; svolge i compiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, ed esprime parere obbligatorio sul programma delle attività distrettuali, proposto dal direttore di distretto e approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il comitato medesimo.

10. Il comitato di distretto socio-sanitario verifica l'andamento delle attività di competenza del distretto e formula al direttore generale dell'azienda sanitaria locale osservazioni e proposte sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi e delle strutture di livello distrettuale.

11. Il comitato di distretto socio-sanitario si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta del direttore generale dell'azienda sanitaria locale o di almeno un terzo dei componenti il comitato medesimo. L'atto aziendale, di cui al comma 1 dell'art. 9, determina le modalità di elezione, convocazione e funzionamento del comitato di distretto.

12. Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale assicura il coordinamento tra le attività dei distretti e il PLUS avvalendosi per quest'ultimo del direttore dei servizi sociosanitari.

Art. 18.

Disposizioni sulle aziende ospedaliero-universitarie e sull'azienda ospedaliera

1. Le aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinate sulla base dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 517 del 1999. La giunta regionale tiene conto delle finalità istituzionali e delle peculiarità organizzative di tali aziende in sede di predisposizione degli indirizzi per gli atti aziendali, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 9. Gli indirizzi relativi agli atti aziendali delle aziende ospedaliero-universitarie sono predisposti dalla giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa intesa, per quanto concerne i dipartimenti ad attività integrata e le strutture complesse a direzione universitaria, con i rettori delle università; il direttore generale adotta l'atto aziendale dell'azienda ospedaliero-universitaria d'intesa con il rettore dell'università interessata, in relazione ai dipartimenti ad attività integrata e alle strutture complesse a direzione universitaria; l'atto aziendale disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda nel rispetto di quanto stabilito, limitatamente ai profili concernenti l'integrazione tra attività assistenziali e funzioni di didattica e di ricerca, dai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999. Il direttore generale trasmette, entro quindici giorni, copia degli atti aziendali all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

2. L'apporto economico-finanziario dell'università e della Regione all'azienda ospedaliero-universitaria avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 7 e dal comma 7 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999.

3. L'azienda ospedaliera di cui alla lettera c) e gli istituti di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 1 sono disciplinati in analogia, per quanto applicabile, con le ASL; la giunta regionale tiene conto delle finalità istituzionali e delle peculiarità organizzative di tali aziende e istituti in sede di predisposizione degli indirizzi per gli atti aziendali ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 9.

4. La remunerazione delle prestazioni e dei servizi resi dalle aziende di cui al comma 1 e 3 è definita, in relazione ai volumi di attività contrattati, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 8, salvo le eventuali assegnazioni regionali connesse a specifiche funzioni anche assistenziali, nonché i trasferimenti collegati alle procedure della mobilità sanitaria interregionale.

Art. 19.

Consiglio delle professioni sanitarie

1. Il Consiglio delle professioni sanitarie è organismo consultivo-elettivo delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie; esso esprime pareri e formula proposte nelle materie per le quali l'atto aziendale lo preveda.

2. Il Consiglio delle professioni sanitarie esprime il parere obbligatorio in particolare sulle attività di assistenza sanitaria e gli investimenti ad esse attinenti, sulla relazione sanitaria aziendale e sui programmi annuali e pluriennali delle aziende; il parere è espresso entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti trascorso inutilmente il quale si intende acquisito come positivo; il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità al parere espresso dal Consiglio delle professioni sanitarie.

3. Il Consiglio delle professioni sanitarie dura in carica tre anni; le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal direttore generale nei sessanta giorni antecedenti la data di scadenza ed hanno luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.

4. La composizione del Consiglio delle professioni sanitarie (formato da un numero da 20 a 40 componenti) è determinata dall'atto aziendale; in ogni caso:

a) il 40 per cento dei componenti sono rappresentativi della componente medica ospedaliera;

b) il 30 per cento deve rappresentare la componente medica extraospedaliera, in particolare i dipartimenti di prevenzione e della emergenza-urgenza, i medici di medicina generale e della continuità assistenziale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali, i veterinari; la proporzione tra le varie componenti è stabilita dall'atto aziendale;

c) il restante 30 per cento deve rappresentare gli altri laureati del ruolo sanitario, il personale infermieristico, il personale tecnico sanitario, eletti tra i dirigenti;

d) fanno parte di diritto del Consiglio delle professioni sanitarie il direttore sanitario che lo presiede e, senza diritto di voto, il presidente dell'Ordine dei medici o un suo delegato.

5. Nelle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie la componente di cui alla lettera a) del comma 4 costituisce il 70 per cento del Consiglio delle professioni sanitarie e, per le aziende ospedaliero-universitarie, è divisa a metà tra componente universitaria e componente ospedaliera; il restante 30 per cento è attribuito come alla lettera c) del comma 4.

6. Le modalità di elezione del Consiglio delle professioni sanitarie sono definite nell'atto aziendale; in ogni caso, l'elezione avviene a scrutinio segreto e ciascun elettore indica un numero di nominativi non superiore al 50 per cento di quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a concorrere.

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro elettivo si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dalla votazione.

Art. 20.

Collegio di direzione

1. Gli atti aziendali stabiliscono la composizione e le attribuzioni del Collegio di direzione sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 3 dell'art. 9, prevedendo comunque la presenza in esso di personale sanitario convenzionato, i raccordi con gli organi aziendali, la sua partecipazione all'elaborazione del programma aziendale di formazione continua del personale, nonché il suo potere di proposta sulle modalità ottimali per:

a) estendere la cultura e la pratica di un corretto governo delle attività cliniche o governo clinico;

b) prevenire l'instaurazione di condizioni di conflitto di interessi tra attività istituzionale ed attività libero professionale;

c) favorire la gestione delle liste di prenotazione delle prestazioni;

d) garantire il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi;

e) promuovere una cultura collaborativa nei confronti delle altre aziende sanitarie, in particolare con riguardo alla mobilità intra-regionale e allo sviluppo della rete dei servizi.

Art. 21.

Dirigenza del ruolo sanitario

1. La dirigenza del ruolo sanitario ha rapporto di lavoro esclusivo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e tenendo conto del principio fondamentale di reversibilità desumibile dall'art. 2-*septies* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

2. L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti del ruolo sanitario di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, nonché di quelli previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999. La validità dei contratti individuali relativi a tali incarichi, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, è condizionata all'esclusività del rapporto di lavoro.

Capo III

AGENZIA REGIONALE DELLA SANITÀ, RICERCA E FORMAZIONE BIOMEDICA

Art. 22.

Agenzia regionale della sanità

1. È istituita l'Agenzia regionale della sanità, di seguito denominata Agenzia, quale organismo tecnico-scientifico della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, nei rispetto degli indirizzi e delle direttive stabiliti dalla giunta regionale e nei limiti dei finanziamenti ad essa assegnati dalla Regione.

2. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico nei confronti dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in materia di programmazione sanitaria, verifica della qualità, congruità e quantità delle prestazioni; in particolare l'Agenzia fornisce assistenza tecnica alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione e di valutazione di atti e contratti che comportino impegni di spesa pluriennali e valuta il fabbisogno formativo.

3. Su indicazione della Giunta o del Consiglio regionale e nell'ambito dei compiti, del budget e delle risorse assegnate, l'Agenzia svolge il ruolo di raccolta dati, studio e proposta su tematiche relative alle politiche di innovazione in sanità.

4. Il Consiglio regionale può avvalersi dell'Agenzia per le esigenze connesse all'attività legislativa; l'Agenzia presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e sui costi sostenuti.

5. L'agenzia si avvale di:

a) esperti di alta professionalità, esperienza e riconosciuta competenza, assunti con contratto a termine di diritto privato;

b) personale delle ASL della Regione, comandato a tempo determinato;

c) personale appartenente ai ruoli unici regionali, posto a disposizione con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

6. Il numero massimo complessivo di personale di cui alle lettere b) e c) del comma 5 non può essere superiore alle quindici unità; il numero massimo di personale di cui alla lettera a) del comma 5 è stabilito annualmente sulla base dei compiti e del budget assegnati dalla giunta regionale all'Agenzia.

7. Gli oneri relativi al personale di cui alla lettera c) del comma 5, continuano a far capo alla Regione per la misura massima di cinque unità.

8. Le attività tecnico scientifiche svolte dall'osservatorio epidemiologico regionale, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1991, n. 16 (Istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale), sono attribuite all'Agenzia; il personale attualmente preposto allo svolgimento delle attività dell'osservatorio epidemiologico regionale può, a domanda, essere posto a disposizione dell'Agenzia nel rispetto delle norme che disciplinano il personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, d'intesa con il direttore dell'Agenzia.

9. La giunta regionale determina annualmente il piano di lavoro dell'Agenzia con deliberazione adottata sentita la competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del medesimo.

Art. 23.

Direttore dell'Agenzia

1. L'agenzia è retta da un direttore che ne ha la responsabilità organizzativa e gestionale.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed è scelto, senza necessità di valutazioni comparative, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di diploma di laurea e di accertata esperienza dirigenziale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il direttore adotta apposito atto di assetto interno nel quale sono stabilite le norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia sulla base degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 22.

5. L'Agenzia applica, nella gestione della propria attività, le disposizioni che disciplinano l'amministrazione, la contabilità e i contratti della Regione.

Art. 24.

Ricerca biomedica e sanitaria

1. La Regione promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in campo biomedico e sanitario e garantisce il coordinamento e la complementarietà delle azioni di ricerca e di innovazione intraprese dai soggetti del servizio sanitario regionale, dalle università, dai centri di ricerca pubblici regionali, dal sistema del privato e del privato sociale, nonché il trasferimento dei risultati di eccellenza raggiunti.

2. La destinazione di risorse finanziarie a strutture, servizi e interventi nell'ambito del SSR da parte di enti pubblici e privati tiene conto, secondo il principio della leale collaborazione, delle priorità e degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale.

3. È istituito il Comitato per la ricerca biomedica e sanitaria, composto garantendo la presenza dell'intero sistema sanitario regionale e universitario e degli altri centri di ricerca pubblici e privati, con il compito di supportare la giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per la formulazione di proposte per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo della ricerca biomedica e sanitaria.

4. La Giunta predispone entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale sullo stato della ricerca biomedica e sanitaria in Sardegna.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare individuata, con apposito bando, le aree ed i settori di intervento della ricerca di maggiore interesse per il servizio sanitario regionale, garantendo attenzione al trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica assistenziale e alle patologie specifiche dell'isola, sui quali le università, le ASL, le aziende ospedaliere e per il loro tramite gli altri soggetti pubblici e privati individuati nel bando, possono presentare progetti di ricerca, determinando anche l'ammontare del finanziamento.

6. Entro il 30 settembre dello stesso anno la giunta regionale, sulla base delle regole stabilite dal bando, provvede ad assegnare il finanziamento, anche pluriennale, ai progetti ritenuti congrui alla realizzazione degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in ambito socio-sanitario.

7. Il sistema di valutazione e di monitoraggio dei progetti di ricerca è effettuato, sulla base di standard internazionalmente riconosciuti, con criteri di trasparenza e pubblicità. La valutazione dei progetti ex ante in itinere e la valutazione ex post, la certificazione dei risultati ottenuti e il raggiungimento degli obiettivi programmati, vengono effettuati avvalendosi dell'opera di revisori anonimi di comprovata competenza ed esperienza scientifica in materia di ricerca biomedica e sanitaria.

8. Lo stanziamento annuale complessivo della ricerca biomedica e sanitaria non può essere inferiore al due per mille del valore del fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale.

Art. 25.

Formazione

1. La Regione riconosce l'importanza della formazione tecnico-professionale e gestionale della dirigenza e del restante personale del SSR e a tale scopo ne favorisce la formazione continua e promuove occasioni di formazione sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla diffusione delle tecniche di monitoraggio e controllo sull'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni e dei servizi sanitari.

2. Ferme restando le competenze degli organismi previsti dai contratti collettivi di lavoro, la giunta regionale istituisce una apposita Commissione regionale per la formazione sanitaria, quale organismo di supporto per la definizione delle linee di indirizzo sulle attività formative di cui al comma 1.

Capo IV

FINANZIAMENTO, GESTIONE E CONTROLLO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Art. 26.

Finanziamento del servizio sanitario regionale

1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale è assicurato dal fondo sanitario regionale, costituito dai fondi assegnati alla Regione o da questa acquisiti ai sensi della normativa vigente, nonché, ove presenti, dalla quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria e dai fondi regionali destinati a finanziare eventuali livelli integrativi di assistenza definiti a livello regionale.

2. La giunta regionale individua ogni anno, sentita la Commissione consultiva competente in materia di sanità, i criteri per il riparto annuale del Fondo sanitario regionale tra le ASL tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza e sulla base di:

a) popolazione residente, tenuto conto delle caratteristiche demografiche rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;

b) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilità demografica stagionale e ai fenomeni di spopolamento;

c) fabbisogno di assistenza tenuto conto della domanda di prestazioni e della rete dei servizi e presidi;

d) obiettivi assistenziali e funzioni di coordinamento assegnati alle ASL dalla programmazione regionale.

3. Il riparto del Fondo sanitario regionale è altresì effettuato, per le specifiche funzioni assistenziali assegnate, a favore delle altre aziende e istituti pubblici di cui al comma 3 dell'art. 1.

Art. 27.

Contabilità economico-patrimoniale

1. Il sistema della contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie è definito dalla giunta regionale, informandosi ai principi e alle disposizioni del codice civile e tenendo conto del sistema informativo sanitario nazionale e regionale, nonché delle esigenze poste dal consolidamento della finanza pubblica.

2. Il direttore generale adotta entro il 15 novembre, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell'art. 26, il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione contestualmente all'adozione sia del Programma sanitario annuale, sia del Programma sanitario triennale. Un piano annuale di fabbisogno del personale è inserito come allegato al bilancio annuale di previsione e ne costituisce parte integrante. Gli atti previsti nel presente comma sono trasmessi al competente Assessorato contestualmente alla loro adozione.

Art. 28.

Sistema di programmazione e controllo

1. Il sistema di programmazione e controllo si compone dei seguenti strumenti:

a) programma sanitario pluriennale e annuale, di cui all'art. 13;

b) sistema informativo;

c) sistema budgetario;

d) contabilità analitica;

e) sistema degli indicatori.

2. Le caratteristiche e le modalità di gestione degli strumenti di cui al comma 1 sono stabiliti dalla giunta regionale, tenuto conto del sistema informativo sanitario nazionale e regionale.

3. Il sistema budgetario di cui alla lettera c) del comma 1 comprende:

a) limitatamente alle ASL, il budget di tutela, che raffronta il fabbisogno per macro-funzioni assistenziali, quale determinato dalla Regione in sede di riparto del Fondo sanitario regionale ai sensi dell'art. 26, con il costo di acquisto o di produzione delle prestazioni e dei servizi necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati;

b) i budget delle macro-articolazioni organizzative e dei centri di responsabilità individuati nell'atto aziendale.

Art. 29.

Controlli regionali

1. La Regione esercita, per il tramite dell'Assessorato competente, il controllo preventivo sui seguenti atti delle aziende sanitarie:

a) bilancio di esercizio;

b) atti di disposizione, del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;

c) atti o contratti che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 5.000.000; il controllo deve avvenire entro quindici giorni lavorativi, trascorsi i quali gli atti si intendono approvati.

2. Gli atti o i contratti che comportino impegni di spesa inferiori a euro 5.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo ma sono comunicati all'Assessorato contestualmente alla loro adozione.

3. Il controllo di cui al comma 1 è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio circa la conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.

4. Il termine per l'esercizio del controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è di quaranta giorni ed è interrotto qualora l'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale richieda chiarimenti o elementi integrativi; il medesimo termine è sospeso dal 5 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

5. Gli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi del comma 1 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non può essere data esecuzione.

6. La giunta regionale nomina commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, in caso di omissione o ritardo da parte del direttore generale.

Art. 30.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione della presente legge i termini di presentazione e le modalità di approvazione del Piano regionale dei servizi sanitari previsti dal comma 2 dell'art. 12 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.

2. Le convenzioni stipulate in base alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le strutture private attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base al comma 2 dell'art. 10 della delibera della giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 ed i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate secondo le modalità del predetto comma e in base al comma 5 dell'art. 10 della citata deliberazione, disciplinanti l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2006.

3. Sino a tale data i rapporti in essere proseguono secondo le modalità e condizioni previste nelle convenzioni o contratti di cui al comma 2.

4. Entro il 31 marzo 2007 sono predisposti e sottoscritti sulla base di appositi indirizzi definiti dalla giunta regionale i nuovi contratti sostitutivi delle convenzioni in essere, definiti ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della presente legge, di durata biennale..

Art. 31.

Norme finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del servizio sanitario regionale);

b) la lettera c) del comma 10 dell'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998.

2. Sono altresì abrogati gli articoli da 1 a 13; i commi da 6 a 8 dell'art. 14; i commi 4 e 5 dell'art. 22; gli articoli da 28 a 33; l'art. 44; gli articoli da 46 a 51 e gli articoli da 53 a 55 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10.

3. Il limite di cui al comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 10 del 1997 è stabilito in euro 200.000.

4. I pareri obbligatori previsti dalla presente legge sono resi, salvo diversa previsione, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il soggetto richiedente può procedere ugualmente all'adozione dell'atto o provvedimento sul quale è stato richiesto il parere.

Art. 32.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse previste dal Fondo sanitario nazionale e con le risorse integrative regionali per le stesse finalità, iscritte in conto delle UPB S12.029 e S12.030 del bilancio della Regione per l'anno 2006 e delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 ed in quello pluriennale per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

12 - Sanità spesa in diminuzione:

UPB S12.030

Spese per il servizio sanitario regionale:

2006 euro 30.000

2007 euro 500.000

2008 euro 500.000

in aumento:

UPB S12.036

N.I. 0109 Tit. I Dir. 01 Serv. 02

Agenzia regionale della sanità e Comitato tecnico scientifico per la ricerca biomedica e sanitaria:

2006 euro 30.000

2007 euro 500.000

2008 euro 500.000

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle UPB S12.029, S12.030 e S12.036 del bilancio della Regione per l'anno 2006 e per gli anni 2006-2008 e alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 28 luglio 2006

SORU

06R0514

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 1 2 7 *

€ **2,00**

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.